Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 febbraio 1985 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1062.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria Pag. 1464

1985

LEGGE 14 febbraio 1985, n. **27.**

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico . Pag. 1464

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 4 febbraio 1985.

Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 giugno 1984. Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi . Pag. 1465

Ministero della marina mercantile

DECRETO 9 febbraio 1985.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna ed in veicoli cisterna di merci pericolose non ancora classificate. Pag. 1466

Ministero delle finanze

DECRETO 23 febbraio 1985.

Insediamento delle commissioni censuarie distrettuali di Arzignano e Valdagno, della provincia di Vicenza. Pag. 1467

Ministero del tesoro

DECRETO 10 gennaio 1985.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, della durata di otto anni, emessi per 600 milioni di ECU . . . Pag. 1467

DECRETO 8 febbraio 1985.

Integrazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1984 recante: « Determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalità per il pagamento degli interessi, da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato » . . . . Pag. 1468

DECRETO 22 febbraio 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° marzo 1988 . . . . Pag. 1469

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **28.**

Modificazione allo statuto del museo nazionale dell'Arma di cavalleria, in Pinerolo . . . . Pag. 1470

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **29.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, ad accettare un legato. Pag. 1470

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 1471

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Piemonte e Calabria. Pag. 1476

Ministero del tesoro:

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico Pag. 1477

Accreditamento di notaio per operazioni di debito pubblico Pag. 1477

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Belpasso, Rive d'Arcano e Rosolina . Pag. 1477

Comitato interministeriale dei prezzi: Avviso di rettifica al provvedimento n. 3/1985, riguardante: « Integrazioni alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi del 10 gennaio 1985 ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 dell'11 febbraio 1985) . Pag. 1477

Provincia di Trento: Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Cavalese . . . Pag. 1477

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa:

Concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto Pag. 1478

Concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto . . . . . Pag. 1482

Ministero del tesoro:

Concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del tesoro, per i posti resisi disponibili negli anni 1983 e 1984. Pag. 1487

Graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna. Pag. 1491

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente . . . . Pag. 1491

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni ai concorsi a posti di primo dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . Pag. 1491

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 1495

REGIONI

Regione Sicilia

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **1.**

Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984 . . . . Pag. 1496

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **2.**

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984 . . . . Pag. 1496

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **3.**

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1985 . . . . Pag. 1496

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **4.**

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante: « Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine » . . . . Pag. 1496

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **5.**

Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l'Istituto incremento ippico di Catania e norme riguardanti i centri di servizio sociale . . . . Pag. 1497

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **6.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante: « Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole ». Pag. 1498

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **7.**

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 ed altre norme in materia agricola . . . . Pag. 1498

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **8.**

Provvedimenti a favore dei produttori agrumicoli che si impegnino in programmi di lotta contro i parassiti animali ed il malsecco degli agrumi . . . . Pag. 1502

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **9.**

Provvedimenti nel settore della pesca . . . . Pag. 1504

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **10.**

Norme concernenti le operazioni di leasing finanziario in favore delle compagnie portuali operanti in Sicilia e provvedimenti per gli enti economici regionali Pag. 1504

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **11.**

Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i processi di ristrutturazione e di trasformazione nell'industria dei laterizi e della ceramica per l'edilizia. Pag. 1505

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **12.**

Provvidenze a favore del Consorzio A.S.I. di Siracusa. Pag. 1506

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **13.**

Modifica alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 135. Pag. 1506

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **14.**

Rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160 ed integrazione della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66 . . . . Pag. 1507

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 26 FEBBRAIO 1985:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1985, n. **30.**

Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

SUPPLEMENTO (CONCORSI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 26 FEBBRAIO 1985:

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a tre posti di analista di sistemi della ottava qualifica funzionale.

Concorso, per esami, a tre posti di esperto (area legale) dell'ottava qualifica funzionale.

Concorso, per esami, a tre posti di esperto (area marketing) dell'ottava qualifica funzionale.

Concorso, per esami, a tre posti di ricercatore dell'ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze agrarie in possesso della relativa abilitazione professionale.

Concorso, per esami, a tre posti di ricercatore dell'ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in chimica in possesso della relativa abilitazione professionale.

Concorso, per esami, ad un posto di ricercatore dell'ottava qualifica funzionale, riservato a laureati in scienze biologiche in possesso della relativa abilitazione professionale.

Concorso, per esami, a sei posti di collaboratore tecnico della sesta qualifica funzionale, riservato a periti industriali per l'elettronica industriale.

(Da 964 a 970)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **1062.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 927, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università della Calabria e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di scienze dell'educazione sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

sociologia della comunicazione e della cultura;

psicologia dei processi cognitivi;

psicologia animale e comparata.

Art. 40 - all'elenco degli insegnamenti afferenti alla sezione prima - storico-artistica, del dipartimento delle arti è aggiunto l'insegnamento di « teoria e storia del restauro ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1985
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 92

LEGGE 14 febbraio 1985, n. **27.**

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della fondazione « Centro internazionale radio-medico - CIRM », istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 250 milioni con legge 10 dicembre 1980, n. 848, è elevato a lire 450 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annue, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato»; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARTA, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 925):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (CARTA) il 30 agosto 1984.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 10 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 4 dicembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2354):

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 13 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, V e XIV.

Esaminato dalla X commissione e approvato il 6 febbraio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 febbraio 1985.

Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 giugno 1984. Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983 e le successive modificazioni di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 6 settembre 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il contenuto della circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 12 in data 17 maggio 1980;

Rilevata la necessità di fissare prescrizioni transitorie in ordine all'installazione ed all'impiego di materiali classificati per la reazione al fuoco antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984;

Viste le norme aggiornate in materia da parte del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Art. 1.

I materiali per i quali è stata certificata la classe di reazione al fuoco in base alle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980 eseguite dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 citato in premessa, potranno essere ulteriormente impiegati nel campo di applicazione e con le limitazioni temporali di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Nei casi di attività disciplinate da particolari norme di prevenzione incendi che prescrivono l'adozione di determinate classi di reazione al fuoco secondo le specifiche di prova stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, citato in premessa, i materiali di cui all'art. 1 potranno continuare ad essere messi in opera fino alla data del 31 dicembre 1985.

Detti materiali potranno rimanere installati per un massimo di anni otto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 28 agosto 1984 citato in premessa.

Art. 3.

Nei locali di cui al decreto 28 agosto 1984 citato in premessa, relativamente alle poltrone ed ai mobili imbottiti, rivestiti, entro la data del 31 dicembre 1985, con materiali di cui all'art. 1 ovvero con materiali certificati secondo le norme del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e in ogni caso rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, lettera *b*), del decreto 6 luglio 1983 citato in premessa, si applica la scadenza di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Entro la scadenza indicata al secondo comma dell'art. 2, i materiali, le poltrone ed i mobili imbottiti, installati nelle attività di cui al primo comma dell'art. 2

stesso, ove non certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le specificazioni del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, debbono essere rimossi a cura del responsabile dell'attività soggetta.

Roma, addì 4 febbraio 1985

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

NOTE

Nota all'art. 3:

Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto, l'art. 2, lettera *b*), del decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo 6 luglio 1983 deve intendersi richiamato nella formulazione originale e pertanto nel seguente testo:

« b) *Materiali.*

Le caratteristiche di « reazione al fuoco » dei materiali impiegati nei locali di cui all'art. 1 devono essere le seguenti:

1) negli atrii nei corridoi di disimpegno, nelle scale, nelle rampe e nei passaggi in genere, e consentito l'impiego di materiali di classe 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti + proiezione orizzontale delle scale). Per la restante parte deve essere impiegato materiale di classe 0 (non combustibile);

2) in tutti gli altri ambienti è consentito che i materiali di rivestimento dei pavimenti siano di classe 2 e che i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce e gli altri materiali di rivestimento siano di classe 1;

3) per le poltrone sono consentiti materiali di rivestimento esterno di classe 1.

In attesa della definizione di una metodologia di prova per i materiali di rivestimento esterno delle poltrone, gli stessi vanno provati come materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce;

4) per i sedili non imbottiti è consentito l'impiego del legno o altro materiale combustibile purché di classe non superiore a 2.

I materiali di rivestimento, ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco come sopra riportato e ad eccezione dei materiali di rivestimento non combustibili, debbono essere ammessi in opera in aderenza agli elementi costruttivi non combustibili escludendo spazi vuoti o intercapedini. E' consentita la realizzazione di intercapedini purché interamente riempite di materiale non combustibile.

La classe di reazione al fuoco deve essere certificata, sulla base delle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980, dal centro studi ed esperienze antincendi o da enti e laboratori legalmente riconosciuti.

Qualora, sulla base dei criteri indicati all'art. 202 della circolare n. 16/1951, vengano previsti effettivi accorgimenti migliorativi delle condizioni globali di sicurezza dei locali rispetto a quanto previsto dalle norme di cui al presente decreto e da quelle di cui alla citata circolare n. 16/1951, e successive integrazioni e modificazioni — quali efficaci sistemi di smaltimento dei fumi e/o impianti di spegnimento automatico e/o impianti di segnalazione automatica d'incendio e/o sorveglianza aziendale — potrà consentirsi l'impiego di materiali di classe di reazione al fuoco 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2 precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi per i quali è ammessa esclusivamente la classe 1.

I lucernari debbono avere vetri retinati oppure essere costruiti in vetrocemento o con materiali combustibili purché di classe 1 di reazione al fuoco.

Per il palcoscenico è ammesso il pavimento in legno. Altrove potrà eccezionalmente consentirsi tale tipo di pavimento, purché stabilmente fissato a strutture non combustibili o rivestito con materiali di classe 0 (non combustibili).

E' consentito l'impiego del legno per i serramenti esterni ed interni ».

(996)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 9 febbraio 1985.

Trasporto marittimo in contenitori cisterna ed in veicoli cisterna di merci pericolose non ancora classificate.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 5 del regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Visto l'art. 3 delle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, approvate con circolare n. 310474 datata 1° agosto 1974;

Visto l'art. 4 delle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, approvate con circolare n. 310476 datata 1° agosto 1974;

Ritenuto necessario, anche allo scopo di assicurare uniformità di procedura nelle operazioni di trasporto delle merci pericolose nelle varie condizioni in cui il trasporto medesimo viene effettuato, modificare gli articoli 3 e 4 delle norme sopra richiamate e, per analogia con quanto stabilito dall'art. 5 del citato regolamento n. 1008, consentire che un prodotto chimico nuovo venga classificato, con provvedimento di urgenza, ai fini del suo trasporto in contenitori cisterna e in veicoli cisterna, assimilandolo ad altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a che sia già esistente negli elenchi allegati 1 e 2 alle citate circolari n. 310474 e n. 310476;

Sentito il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 delle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, approvate con circolare n. 310474 datata 1° agosto 1974, è modificato come segue:

« Art. 3 - *Merci ammesse.* — Sono ammesse al trasporto marittimo in contenitori cisterna le merci pericolose indicate negli elenchi allegati.

Per il trasporto di merci pericolose non comprese nei detti elenchi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda al Ministero della marina mercantile, producendo i dati di cui all'allegato 3 alla presente circolare.

In caso di urgenza, le autorità marittime possono autorizzare il trasporto marittimo di una merce pericolosa non menzionata negli elenchi allegati 1 e 2, dopo averla assimilata, previo parere del laboratorio di una pubblica amministrazione o di un chimico iscritto allo albo professionale, alla merce indicata negli elenchi predetti che abbia maggiore analogia con essa. A tal uopo, gli interessati devono produrre i dati di cui al citato allegato 3 alla presente circolare.

I provvedimenti previsti dal comma precedente devono essere immediatamente comunicati al Ministero della marina mercantile, il quale provvede alla classifica definitiva della merce pericolosa per la quale è stato applicato il provvedimento di urgenza ».

Art. 2.

L'art. 4 delle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, approvate con circolare n. 310476 datata 1° agosto 1974, è modificato come segue:

« Art. 4 - *Merci ammesse.* — Sono ammesse al trasporto marittimo in veicoli cisterna le merci pericolose indicate negli elenchi allegati.

Per il trasporto di merci pericolose non comprese nei detti elenchi, gli interessati devono rivolgere apposita domanda al Ministero della marina mercantile, producendo i dati di cui all'allegato 3 alla presente circolare.

In caso di urgenza, le autorità marittime possono autorizzare il trasporto marittimo di una merce pericolosa non menzionata negli elenchi allegati 1 e 2, dopo averla assimilata, previo parere del laboratorio di una pubblica amministrazione o di un chimico iscritto all'albo professionale, alla merce indicata negli elenchi predetti che abbia maggiore analogia con essa. A tal uopo, gli interessati devono produrre i dati di cui al citato allegato 3 alla presente circolare.

I provvedimenti previsti dal comma precedente devono essere immediatamente comunicati al Ministero della marina mercantile, il quale provvede alla classifica definitiva della merce pericolosa per la quale è stato applicato il provvedimento di urgenza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CERAMI

(1014)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 febbraio 1985.

Insediamento delle commissioni censuarie distrettuali di Arzignano e Valdagno, della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 42, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente l'insediamento delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 27, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato, concernente la durata dell'incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Le commissioni censuarie distrettuali sottoindicate, regolarmente costituite, saranno insediate il giorno 1° aprile 1985 e i loro componenti resteranno in carica sei anni:

provincia di Vicenza: Arzignano - Valdagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1985

Il Ministro: VISENTINI

(1083)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 gennaio 1985.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 novembre 1984, della durata di otto anni, emessi per 600 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

Visto il proprio decreto n. 214821/66-AU-74 dell'8 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1984, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 241, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di otto anni, al tasso d'interesse annuo del 10,50%, per l'importo di 600 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 20 del predetto provvedimento, il quale, fra l'altro, prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola, da stampare in lingua italiana ed inglese;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, di durata ottennale, con godimento 22 novembre 1984, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da otto cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti parole: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « 10,50% 1984-1992 » « EMISSIONE PER NOMINALI 600.000.000 DI ECU » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 10,50% 1984-1992 » « ISSUE OF ECU 600.000.000 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale del titolo, del numero assegnato al certificato, del numero di codice ABI, per l'eventuale intestazione, per il richiamo alle modalità e condizioni che disciplinano il titolo stesso, per la data e per le diciture: « IL MINISTRO DEL TESORO » « THE MINISTER OF THE TREASURY »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI » « TREASURY CERTIFICATE IN ECU » « 10,50% 1984-1992 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo della cedola, del numero di codice ABI, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Nella parte inferiore e dietro il titolo, vengono stampate litograficamente, in lingua italiana ed inglese, le modalità e condizioni che disciplinano l'emissione e la vita dei certificati e delle relative cedole, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del citato decreto dell'8 novembre 1984.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone e l'indicazione, in lingua italiana ed inglese, delle modalità di pagamento della cedola; al centro del rosone viene riportato il numero della cedola; il tutto stampato litograficamente.

Sui titoli che circoleranno all'estero e sulle relative cedole verrà impressa la stampigliatura: « PAGABILE ALL'ESTERO-PAYABLE ABROAD ».

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati otto compartimenti per il pagamento degli interessi annuali, i quali portano sul prospetto le medesime diciture delle cedole; sul rovescio del foglio dei compartimenti, in alto, viene apposta la dicitura: « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 1.000 ECU: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: bleu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio;

certificati nominativi: rosso vivo-grigio,

mentre, per quanto attiene alle leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 1.000 ECU: in rosso;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo;

certificati nominativi: in verde smeraldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 288

(882)

DECRETO 8 febbraio 1985.

Integrazioni al decreto ministeriale 5 novembre 1984 recante: « Determinazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, delle modalità per il pagamento degli interessi, da parte delle aziende di credito, tesorieri o cassieri, sulle disponibilità eccedenti il limite del 4 per cento, nonché di alcune integrazioni e modificazioni alle modalità di funzionamento dei conti aperti presso le tesorerie dello Stato ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, concernente l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1984, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 331;

Ritenuto che nella tabella *B* annessa alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720, tra gli enti ed organismi pubblici ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, sono indicate le aziende municipalizzate di trasporto;

Ritenuto che alcune aziende municipalizzate miste gestiscono, unitamente al servizio trasporti, altri diversi servizi (elettricità, acqua, gas, etc.);

Considerato che, pur in presenza dell'unitarietà della figura giuridica dell'Azienda municipalizzata mista, si rende opportuno stabilire che la disciplina prevista per gli enti della tabella *B*, annessa alla citata legge numero 720/1984, sia applicata al solo bilancio della sezione trasporti di dette aziende municipalizzate;

Decreta:

Le aziende municipalizzate che raggruppano diversi servizi sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al bilancio relativo alla gestione della sezione trasporti di dette aziende municipalizzate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 373

(1061)

DECRETO 22 febbraio 1985.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° marzo 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, con il quale è prevista la facoltà del Ministro del tesoro di emettere buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 e, in quanto applicabili, di quelle di cui al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/1/000648 del 22 febbraio 1985;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° marzo 1988, per un importo massimo, in valore nominale, di lire 1.000 miliardi, ripartiti in serie di 10 miliardi di lire ciascuna, da destinare a sottoscrizioni in contanti. L'interesse annuo del 12% è pagabile in due semestralità posticipate al 1° settembre e al 1° marzo di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire 99 per ogni cento lire di capitale nominale dei buoni.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° marzo 1988 sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore, anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto buoni al portatore.

I segni caratteristici dei buoni al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 3.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° marzo 1988, ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le sezioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° marzo 1988, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1985 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei citati buoni del Tesoro poliennali 12 % - 1° marzo 1988 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1985 e termineranno il giorno 5 dello stesso mese salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulta superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti conseguenti saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Per il collocamento dei buoni la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al presente decreto, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto dei versamenti alle sezioni di tesoreria del controvalore in

contanti del capitale nominale sottoscritto. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione e dei dietimi di cui al successivo art. 6 sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria tra i « pagamenti da regolare ».

Art. 6.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma in una o più soluzioni entro il 6 marzo 1985 per il controvalore del capitale nominale dei buoni sottoscritti, unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato, in ragione del 12% annuo, per il periodo dal 1° marzo 1985 al giorno del versamento, con bonifico di un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 7.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 15 aprile 1985 i quantitativi per taglio dei buoni al portatore sottoscritti da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Sui buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 9.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 10.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1985
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 380

(1060)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **28.**

Modificazione allo statuto del museo nazionale dell'Arma di cavalleria, in Pinerolo.

N. 28. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, viene approvata la modificazione all'art. 8 dello statuto del museo nazionale dell'Arma di cavalleria, in Pinerolo (Torino), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966, n. 682.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 73

DECRETO 9 gennaio 1985, n. **29.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, ad accettare un legato.

N. 29. Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aeronautica, in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di lire 10.000.000 con l'onere di assegnare annualmente, fino ad esaurimento della predetta somma, L. 500.000 ad un orfano particolarmente bisognoso e meritevole, disposto dalla sig.ra Maria Colloredo con testamenti olografi 15 agosto 1980 e 25 gennaio 1982, pubblicati in data 20 aprile 1983, n. 53141 di repertorio, a rogito dott. Nicolò Mareschi, notaio in S. Daniele del Friuli (Udine), registrato a Udine in data 27 aprile 1983 al n. 3987.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 72

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede legale in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nilpa, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.C.F. - Cooperativa artigiani ceramisti faentini di Faenza (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 maggio 1984 al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.E. - Articoli calzature espansi, con sede e stabilimento in Fognano di Brisighella (Ravenna), è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.C. di Carpi (Modena), stabilimento di S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Raffaele Giordani, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) e stabilimento di Bondeno (Ferrara), è prolungata al 18 settembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Molino, con sede e stabilimento in Rateglia (Reggio Emilia), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integraziona salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Regina di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imitools S.p.a., con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brevetti Gabbiani - Costruzioni meccaniche, con sede e stabilimento in Podenzano (Piacenza), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerlux ceramiche di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Imprese Maestri G. di Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.M.P.I., con sede e stabilimento in Ferrara, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mape di Bazzano (Bologna), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperative a r.l. (Cooperativa interregionale muratori e affini), con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna), con vari stabilimenti ubicati in provincia di Bologna, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pa.Ra - Pavimenti e rivestimenti affini, con sede in Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Emmevi di Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marazzi ceramiche, con sede legale in Bologna e stabilimenti in Fiorano e Sassuolo (Modena), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fortex - Sidac S.p.a. di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 all'8 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cooperativa muratori riuniti C.M.R., in Filo di Argenta (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 luglio 1984 al 5 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.A.L.C.O., in Codigoro, frazione Pomposa (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1984 al 14 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche della Robbia, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, con sede legale in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Bassano S.p.a., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) e stabilimento in Ceregnano (Rovigo), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramica Panaria S.p.a., in Finale Emilia (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex - Ceramiche artistiche, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Settebello di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, con sede in Bergamo e stabilimento in Savignano sul Panaro (Modena), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Icot - Imprese costruzioni telefoniche, in Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Gaviga di Fusignano (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Jean Claude di Bologna, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Oreste Luciani, con sede e stabilimento in Parma, è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Viberti di Nichelino (Torino), è prolungata al 10 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aurora due, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. B.B., in Balangero (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carena - Fornace in laterizi di Cambiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 settembre 1984 al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Selcom Camsa, con sede in Torino e stabilimenti in Torino e San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilioli, in Volpiano (Torino), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saipo Oreal di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spagnoli sud di Mormanno (Cosenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale di lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede legale in Ariccia, centri operativi di Tortoli, Macomer e Siniscola e uffici amministrativi di Nuoro, è prolungata al 5 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ma.Tra.Im., con sede in Cagliari e stabilimento in Santo Sperate (Cagliari), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.L. sarda di Assemini (Cagliari), è prolungata al 18 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edem, stabilimenti di Carbonia e Sant'Antioco (Cagliari), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmas, stabilimento di Assemini, località Grogastu (Cagliari), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi nuoresi, con sede in Porto Torres (Nuoro) e stabilimento in Siniscola (Nuoro), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Picci Laterizi, con sede e stabilimento in Quarto S. Elena (Cagliari), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.M.C.M. - Cooperativa muratori cementisti e manovali di S. Alberto (Ravenna), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Ricchetti, con sede in Sassuolo e stabilimento in Mordano (Bologna), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Camporesi di Predappio (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 giugno 1983 al 27 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nautix di Visinale di Pasiano (Pordenone), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbor di Novellara (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Diana, con sede in Forlì e stabilimenti in Forlì e Meldola (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintex di Carpi (Modena) è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio piacentino di Piacenza, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicart, con sede e stabilimento in Mesola di Ferrara, è prolungata al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Iris di Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetraria parmense Bormioli Rocco, con sede sociale e stabilimento in Parma, e prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche artistiche Primula, con sede in Spezzano Modenese e stabilimenti in La Brugna di Casina (Reggio Emilia) e Spezzano Modenese (Bologna), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche della Robbia, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), e prolungata al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nilpa, con sede e stabilimento in Fiorano Modenese (Modena), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spagnoli sud di Mormanno (Cosenza), è prolungata al 30 gennaio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Sesso, con sede e stabilimento in Rende (Cosenza), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.E.T., con sede legale in Ariccia, centri operativi di Tortolì, Macomer e Siniscola e uffici amministrativi di Nuoro, è prolungata al 20 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elmas, stabilimento di Assemini, località Grogastu (Cagliari), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetraria parmense Bormioli Rocco, con sede sociale e stabilimento in Parma, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche artistiche Primula, con sede in Spezzano Modenese (Bologna) e stabilimenti in La Brugna di Casina (Reggio Emilia) e Spezzano Modenese (Bologna), è prolungata al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionale, con sede legale in Bologna e stabilimento in Ravenna è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche della Robbia, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(861)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Piemonte e Calabria.

Con i decreti ministeriali emanati nelle note di seguito riportate, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/1981, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, n. 1898

REGIONE PIEMONTE

Alessandria:

piogge e nubifragi del mese di maggio 1984 nel territorio dei comuni di Alessandria, Pietramarazzi, Valenza Po, Cereseto, Treville, Sala Monferrato, San Giorgio, Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Castelletto d'Erro, Denice, Melazzo, Merana, Mongiardino, Morsasco, Ricaldone, Rivalta Bormida, Strevi e Visone;

grandinate del 27 e 29 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Bistagno e Cavatore;

grandinate del 6 e 7 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Berzano di Tortona, Capriata d'Orba, Cassine, Cassinelle, Castelletto Orba, Cerreto Grue, Cremolino, Molare, Monleale, Montemarzino, Momperone, Morsasco, Strevi, Trisobbio, Tortona, Visone e Volpedo;

grandinate del 13, 14 e 16 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Acqui Terme, Alfiano Natta, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cuccaro, Ponti e Sale;

grandinate del 25 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Brignano Frascata, Casasco, Casalcermelli, Castelspina, Carentino, Predosa, Tortona, Villaromagnano, Sarezzano.

Asti:

piogge del 2 e 5 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Canelli, Loazzolo, Asti, Nizza Monferrato, S. Marzano O, Bubbio, Vesime, S. Giorgio S., Monastero B.da, Mongardino, S. Damiano, Tigliole, Cortiglione, Incisa S., Sessame, Portacomaro, Grana, Villa S. Secondo, Mombaldone, Baldichieri, Calosso, Montegrosso, Coazzolo, Serole, Monale, Villafranca, Piea, Cortanze, Vigliano, Moasca, Tonco, Frinco, Scandeluzza, Castel Rocchero, Fontanile, Calamandrana, Roccaverano, Costigliole d'Asti;

piogge del 2 maggio e 7 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Agliano, Aramengo, Asti, Bubbio, Calamandrana, Calliano, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Monferrato, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Cinaglio, Cisterna, Loazzolo, Costigliole, Incisa Scapaccino, Isola, Maretto, Mombaruzzo, Montegrosso, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Portacomaro, Roccaverano, S. Damiano, S. Giorgio Scarampi, S. Martino Alfieri, S. Marzano Oliveto, Scurzolengo, Serole, Vesime, Vigliano, Vinchio e Settime;

grandinate del 5, 13 e 25 agosto e 5 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Asti, Bruno, Buttigliera, Castelnuovo Don Bosco, Costigliole, Mombaruzzo, Piovà Massaia, Agliano, Calosso, Canelli, Castagnole Lanze, Castelnuovo B., Castelnuovo Calcea, Coazzolo, Ferrere, Isola, Moasca, Mombercelli, Mongardino, Montegrosso, Nizza Monferrato, Valfenera, Aramengo, Berzano S. Pietro, Cocconato, Grana, Montafia, Montemagno, Moransengo, Passerano Marmorito, Tonengo, Viale, Vigliano, Villa San Secondo.

Cuneo:

grandinate del 21 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Envie e Verzuolo;

grandinate del 25 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Busca e Rossana;

piogge del periodo maggio - 7 giugno 1984 nel territorio dei comuni di Monforte d'Alba, Mango e Pezzolo Valle Uzzone;

piogge persistenti del maggio 1984 nel territorio dei comuni di Canale, Castino, Cossano Belbo, Dogliani, Mango, Neive, Roddino, S. Stefano Belbo, Trezzotinella, Benevello, Camo e Rodello;

grandinata del 26 luglio 1984 nel territorio del comune di Revello;

grandinata del 6 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Saluzzo e Manta.

Novara:

siccità mese di luglio 1984 nel territorio dei comuni di Bolzano Novarese, Borgomanero, Briga, Comignago, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Invorio, Maggiora, Massino Visconti, Miasino, Oleggio Castello;

grandinata del 21 settembre 1984 nel territorio del comune di Cerano.

Torino:

grandinate del 21, 22, 23, 25, 27 e 28 maggio 1984 e abbondanti piogge e basse temperature del mese di maggio 1984 nel territorio dei comuni di Pavarolo, Pralormo, Montaldo T.se, Verrua Savoia, Pino T.se, Vauda C.se, Piverone, Valperga C.se, Castellamonte e Agliè;

grandinate del 6 e 7 giugno 1984, abbondanti piogge e basse temperature del mese di maggio e prima decade di giugno 1984 nel territorio dei comuni di Cavour, S. Mauro e Castiglione Torinese;

nubifragi e grandine del 4 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Balangero, Rivarolo C.se, Lusigliè, San Giusto C.se, Mathi, San Francesco al Campo, Feletto, San Giorgio C.se;

nubifragi e grandine del 5 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Lugnacco, Mercenasco, Isolabella, Leinì, Oglianico, Castellamonte, Vidracco, Vistrorio, Issiglio, Lessolo, Loranzè e Caselle;

nubifragi e grandine del 6 agosto 1984 nel territorio del comune di Pinerolo;

nubifragi e grandine del 13, 14 e 16 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Casalborgone, Carmagnola, Piverone, Palazzo Can.se, Arignano, Castiglione Torinese, Moriondo Torinese, Rosta, Bosconero, Azeglio e Cuorgnè;

nubifragi con grandine del 27 e 28 agosto 1984 nel territorio dei comuni di Valperga, Oglianico, Cumiana e S. Ponso;

nubifragi con grandine del 21 e 22 settembre 1984 nel territorio dei comuni di San Martino Can.se, Cuceglio, Vialfrè e Scarmagno;

nubifragi con forte vento del 23 e 24 settembre 1984 nel territorio dei comuni di Bibiana, Campiglione Fenile, Frossasco e Pinerolo.

Vercelli:

grandinata del 6 giugno 1984 nel territorio del comune di Borgo d'Ale;

siccità periodo giugno-luglio 1984 nel territorio dei comuni di Andorno Micca, Biella, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia, Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo, Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena, Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo Torrazzo, Zimone, Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso S. Maria, Pettinengo, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio, Vallanzengo, Portula, Crevacuore, Sostegno, Pray, Coggiola, Caprile, Ailoche, Guardabosone, Postua, Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Mezzana, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano, Alagna, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civia-

sco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo Sesia e Vocca.

Decreto ministeriale 27 dicembre 1984, *n.* 1900

REGIONE CALABRIA

Catanzaro:

nubifragi del periodo 9-15 aprile 1984 e 15 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Aquaro, Arena, Cessaniti, Dasà, Dinami, Filandari, Francica, Filogaso, Gerocarne, Ionadi, Limbadi, Mileto, Monterosso C., Pizzoni, Rombiolo, S. Calogero, S. Costantino C., S. Gregorio d'Ippona, Sorianello, Soriano C., S. Onofrio, Spilinga, Stefanaconi, Vibo Valentia, Zungri, Vazzano, Briatico, Zambrone, Parghelia, Zaccanopoli, Tropea, Drapia, Ricadi, Ioppolo, Nicotera e S. Nicola da Crissa.

Cosenza:

nubifragi, nevicate e venti impetuosi del periodo 1° dicembre 1983 - 28 febbraio 1984 nel territorio dei comuni di Longobucco, Bocchigliero, Campana, Acri, San Giovanni in Fiore, Paludi, Terravecchia, Rocca Imperiale, Terranova da Sibari, Cassano Jonio, S. Benedetto Ullano, Francavilla M., Montegiordano, Mottafollone, Amendolara, Rose, Oriolo Calabro, Castroregio, S. Agata d'Esaro, S. Lorenzo del Vallo, S. Lorenzo Bellizzi, Mondatoriccio, Scala Coeli, Fagnano Castello, Bisignano, S. Demetrio Corone, S. Sofia d'Epiro, Alessandria del Carretto, Nocara, Cropalati, Amantea, Plataci, San Cosmo Albanese, Vaccarizzo Albanese, Laino Castello, Laino Borgo, Mormanno, Papasidero, Roseto Capo Spulico, Villapiana, Calopezzati, Acquaformosa, Cerisano, Lago, Parenti, Montalto Uffugo, San Pietro in Guarano, Spezzano Sila e S. Giorgio Albanese.

Reggio Calabria:

piogge persistenti dei giorni 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 17 aprile 1984 e 15 maggio 1984 nel territorio dei comuni di Africo, Agnana Calabra, Anoia, Antonimina, Bagaladi, Bagnara C., Bivongi, Calanna, Campo Calabro, Candidoni, Canolo, Cardeto, Careri, Caulonia, Ciminà, Cinquefrondi, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Feroleto della Chiesa, Fiumara, Galatro, Gerace, Giffone, Gioiosa Jonica, Grotteria, Laganadi, Laureana B., Mammola, Maropati, Martone, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Monasterace, Oppido Mamertina, Pazzano, Placanica, Platì, Polistena, Rizziconi, Roccaforte del Greco, Roccella Jonica, Roghudi, Rosarno, Samo, S. Giorgio Morgeto, S. Giovanni di G., S. Lorenzo, S. Luca, S. Pietro di Caridà, S. Procopio, S. Roberto, S. Agata del Bianco, S. Cristina d'Aspromonte, S. Eufemia d'Aspromonte, S. Alessio d'Aspromonte, S. Stefano d'Aspromonte, Scido, Scilla, Seminara, Serrata, Sinopoli, Stignano, Stilo, Taurianova, Terranova Sappo M., Varapodio e Villa S. Giovanni;

nubifragio con grandine del 18 agosto 1984 nel territorio dei comuni di S. Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Melicuccà e Seminara.

Le regioni Piemonte e Calabria ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge n. 590/81.

(1018)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito ad effettuare operazioni di debito pubblico

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico in data 13 febbraio 1985, la American Service Bank S.p.a., con sede in Roma, è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1039)

Accreditamento di notaio per operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 29 agosto 1984, il notaio dottor Adolfo Frattarolo, esercente in Manfredonia (Foggia), è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Foggia.

(1040)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Belpasso, Rive d'Arcano e Rosolina

Con decreto 18 dicembre 1984, n. 2238, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo del fiume Simeto, segnato nel catasto del comune di Belpasso (Catania) al foglio n. 93 prospicente il mappale 420, di mq 8591 ed indicato nell'estratto di mappa con allegata dimostrazione di frazionamento rilasciati il 23 settembre 1983, in scala 1 : 1000 dall'ufficio tecnico erariale di Catania, che fanno parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1984, n. 2239, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo Rio Patocco, segnato nel catasto del comune di Rive d'Arcano (Udine) al foglio n. 10, mappale 892, di mq 550, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 febbraio 1984, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine, che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 18 dicembre 1984, n. 2272, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno ex alveo «Scolo della Testa», segnato nel catasto del comune di Rosolina (Rovigo) al foglio n. 2, mappali 80 e 81; e al foglio n. 9, mappali 115 e 116, di complessivi mq 4734, ed indicato nella planimetria rilasciata il 26 giugno 1984, in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo, che fa parte integrante del citato decreto.

(1022)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica al provvedimento n. 3/1985, riguardante: «Integrazioni alle direttive del C.I.P. alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali prezzi del 10 gennaio 1985». (Provvedimento pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 36 dell'11 febbraio 1985).

Al provvedimento C.I.P. citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche, alla pagina 1040 della *Gazzetta Ufficiale*:

al quinto comma delle premesse, invece di: «vista la disposizione dell'art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. *857*», leggasi: «vista la disposizione dell'art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. *887*»;

al secondo comma del dispositivo, invece di: «...dal citato art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. *857*.», leggasi: «...dal citato art. 14, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. *887*.».

(1002)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile in comune catastale di Cavalese

Con deliberazione 23 novembre 1984, n. 11871, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 5865/15, comune catastale di Cavalese, dal demanio al patrimonio provinciale.

(989)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: «Ordinamento della Marina militare», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 19 ottobre 1959, n. 946, concernente modificazioni alle norme sul reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi di commissariato della Marina militare e delle capitanerie di porto;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale e ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288: «Elevazione del limite massimo d'età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 28 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 8 e 9 maggio 1985.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile provvisti di laurea in: chimica, chimica industriale, discipline nautiche, economia aziendale, economia e commercio, economia politica, fisica, filosofia, giurisprudenza, ingegneria aeronautica, ingegneria aerospaziale, ingegneria chimica, ingegneria civile, ingegneria elettronica, ingegneria elettrotecnica, ingegneria meccanica, ingegneria mineraria, ingegneria navale e meccanica, ingegneria nucleare, lettere, matematica, scienze biologiche, scienze economiche, scienze economiche e bancarie, scienze economiche e marittime, scienze geologiche, scienze politiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, urbanistica, scienze bancarie e assicurative.

Art. 3.

I concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) aver compiuto il ventesimo anno d'età e non aver superato il ventottesimo anno d'età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, stabilita all'art. 6;

b) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente, di cui al successivo art. 4;

c) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina o in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per i motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle «imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrata dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto;

b) *Potere visivo*:

visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti le fusioni e la visione binoculare;

senso cromatico normale da accertare con tavole pseudoisocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti;

c) *Esame otorinolaringoiatrico*:

è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di 5 metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 3 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito, ne per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa, può con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento. Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice-presidente;

un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto ed un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere, saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con personale estraneo alla commissione, né consultare libri o manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in una di essa. Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quella della comunicazione, i documenti in regola col bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato di carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia del foglio matricolare o estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2.

I documenti indicati nelle lettere *a*), *b*), *d*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della data della richiesta da parte del Ministero di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con apposito documento rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti, entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a sottotenente di vascello (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti di vascello (CP) nel ruolo normale delle capitanerie di porto e seguiranno un corso d'istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno ed un tirocinio pratico presso le capitanerie di porto, per la durata complessiva di dodici mesi.

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1985
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 341

ALLEGATO *A*

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª *Divisione* - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . provincia di . . il . . . . . appartenente al distretto militare o capitaneria di porto di . . residente a (1) . c.a.p. . . (provincia . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dodici posti di sottotenente di vascello (CP) in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto, ruolo normale, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (3);

di non aver riportato condanne penali o di non aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del titolo di studio . conseguito presso l'Università o Istituto superiore . nell'anno accademico . . con la votazione di . .,

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (5);

con riguardo ai limiti di età di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere . . . . . (7).

Allego una fotografia su carta legale, con firma, autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso è . . . . . (8).

Data, . . .

Firma . . . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . (9).

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso; indicare anche i procedimenti penali in corso, specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materia d'esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1):		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2):		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	15 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3) .	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua, per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote.

Il punteggio od i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, carattere, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare. Matricola e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà della nave. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione: l'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto di arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno, avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni a terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni di rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2 - DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio, i fiumi, il mare e l'atmosfera.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamentazione internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque neutrali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3 - DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio e residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Patto e atto giuridico. Il negozio giuridico, concetto classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità: La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozioni e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure concorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4 - DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze del reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dello arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sul giudizio e sulla sentenza. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5 - DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato, il potere esecutivo, il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione, concetti generali. L'amministrazione statale centrale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato

Tesi 8ª:

La Corte de conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurizdizionali.

7 - ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro, capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. Le crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistemi monetari. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plusvalore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8 - GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso, le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(356)

Concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178: «Ordinamento della Marina militare» e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 16 giugno 1938, n. 1281, concernente le norme ed i programmi per il reclutamento nel Corpo delle capitanerie di porto, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66: «Ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni»;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Vista la legge 1° ottobre 1969, n. 697, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1973, n. 1027, concernente il programma dell'esame di concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1976, relativo ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia navale ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli della Marina militare;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288: «Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi» ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312: «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1983, registro n. 38 Difesa, foglio n. 48, con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio per l'ammissione ai vari Corpi della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Le prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno nei giorni 8 e 9 maggio 1985.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i cittadini italiani di sesso maschile:

in possesso del diploma di capitano di lungo corso, i quali, oltre a non aver superato il ventottesimo anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo nella Marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile;

in possesso della patente di capitano di lungo corso che non abbiano superato il trentesimo anno di età.

Art. 3.

I concorrenti dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti;

a) possedere l'idoneità fisica e le qualità attitudinali richieste per l'arruolamento quale ufficiale della Marina militare in servizio permanente di cui al successivo art. 4;

b) non essere stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altre Forze armate e non aver cessato di appartenere all'Accademia navale per motivi disciplinari, né essere stati rinviati da precedenti concorsi per insufficienza delle qualità attitudinali o in base all'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'attitudine fisica richiesta è quella risultante dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al «servizio militare» approvati con decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1964, n. 496, integrato dai seguenti requisiti particolari:

a) *Dati somatici*:

la statura non deve essere inferiore a m 1,63; statura, perimetro toracico e peso corporeo devono essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento all'indice di robustezza armonica del soggetto.

b) *Potere visivo*:

visus complessivo non inferiore a 14/10 con non meno di 6/10 per l'occhio peggiore, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare:

4 diottrie per miopia;

5 diottrie per ipermetropia; se vi è astigmatismo non deve essere di grado tale che miopia ed ipermetropia totale superino rispettivamente 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore;

3 diottrie per anisometropia sferica o astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare;

senso cromatico normale, da accertare con tavole pseudo-isocromatiche.

Sono causa di inidoneità tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di incerta cura, nonché gli strabismi manifesti.

c) *Esame otorinolaringoiatrico*:

è richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringoiatrico.

L'acuità auditiva audiometricamente valutata su ciascun orecchio non dovrà di massima presentare sulla soglia media normale perdite superiori a 20 db per le frequenze da 250 a 4000 Hz ed a 30 db per le frequenze più elevate; essa dovrà comunque essere tale da consentire il corretto ascolto della voce bisbigliata alla distanza di cinque metri.

Sono causa d'inabilità, tra l'altro:

tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio ed i loro esiti che compromettano l'integrità dell'organo;

le imperfezioni e gli esiti di malattie croniche del rinofaringe che inducano gravi deformità, o disturbi funzionali;

i disturbi della parola, anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

I concorrenti dichiarati idonei alla visita medica saranno sottoposti all'accertamento dei requisiti attitudinali per l'impiego in qualità di ufficiali della Marina militare.

Gli accertamenti sanitari e attitudinali di cui sopra saranno effettuati da apposite commissioni della Marina militare. Contro il risultato di tali accertamenti non sono ammessi ricorsi, né domande di visite superiori.

Art. 5.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe. Comunque il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il diritto ai benefici previsti dal presente articolo deve essere dimostrato dai concorrenti con idonea documentazione che dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale, conforme all'allegato *A*, devono essere presentate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande dovranno contenere l'indirizzo esatto del concorrente, comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione all'indirizzo dovrà essere segnalata nel modo più celere possibile al Ministero della difesa, che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di reca-

pito, né per ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Qualora il candidato abbia diritto ad aumenti dei limiti di età dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso citando le leggi che danno diritto al titolo.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Alla domanda deve essere unito un foglio di carta legale sul quale il candidato deve applicare una propria fotografia formato tessera a mezzo busto su fondo bianco, di data recente e deve apporre la propria firma. La firma e la fotografia debbono essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente, su ambedue i documenti, il visto del capo dell'ufficio o dell'ufficiale alla certificazione nel quale essi prestano servizio.

Art. 7.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento del concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti per essere ammesso a prestare servizio in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 8.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile con successivo provvedimento.

Essa sarà composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio od un ufficiale ammiraglio (CP).

Membri:

un capitano di vascello (CP) o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (CP) con la carica di vice presidente; un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore ed un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa, con qualifica non inferiore a consigliere.

Per gli esami di materie giuridiche ed economiche, di scienze e di lingue estere saranno aggregati alla commissione, con diritto di voto, per la sola durata delle relative prove, professori civili di grado universitario.

Art. 9.

Gli esami di concorso constano di due prove scritte e di un colloquio sulle materie indicate nel programma in allegato *B* al presente decreto.

Le due prove scritte si svolgeranno in giorni diversi. Per ciascuna prova la commissione avrà formulato preventivamente, in adunanza segreta, tre temi e li avrà chiusi in pieghi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei candidati sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, il tema da svolgere.

Durante lo svolgimento delle prove, i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri e manoscritti salvo i manuali di leggi e di decreti inseriti nella Raccolta ufficiale che la commissione ritenesse porre a loro disposizione. Chi contravverrà alle suddette disposizioni sarà escluso dagli esami.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte e non meno di 12/20 in una di essa.

Nelle prove orali il candidato risponderà, a sua scelta, su una delle due tesi da esso estratte a sorte. La commissione ha però facoltà di intrattenere i candidati su tutte le materie del programma ed anche sullo svolgimento delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20.

Art. 10.

La classifica degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti ed a parità di merito si applicheranno, per quanto non in contrasto con il presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i concorrenti che avranno superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione, nel termine di venti giorni da quello di comunicazione, i documenti in regola con il bollo, atti a comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 11.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

d) certificato di stato libero; se trattasi di ammogliato, stato di famiglia;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il luogo di nascita del candidato;

f) certificato dei carichi pendenti, rilasciati dalla pretura e dalla procura della Repubblica competenti per residenza del candidato;

g) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio od estratto matricolare per gli ufficiali; copia del foglio matricolare od estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed i militari; certificati di esito di leva per i rivedibili ed i riformati);

h) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

della patente di capitano di lungo corso;

del diploma di capitano di lungo corso.

I diplomati capitani di lungo corso, per provare la navigazione compiuta su navi mercantili, dovranno produrre anche un estratto di matricola mercantile in bollo.

I documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), dovranno essere non anteriori a tre mesi prima della richiesta da parte del Ministero, di cui al comma precedente.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio temporaneo ed impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), salvo l'obbligo di dimostrare, con appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale od impiegato in servizio.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

La mancata presentazione dei previsti documenti entro i termini fissati dal presente bando, costituisce motivo di esclusione dal decreto di nomina.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

Per ottenere la nomina a guardiamarina (CP) i vincitori del concorso dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati guardiamarina (CP) nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto e seguiranno un corso di istruzione teorico-pratico e militare presso l'Accademia navale di Livorno e un tirocinio pratico

presso le capitanerie di porto per la complessiva durata di dodici mesi, al termine del quale saranno promossi sottotenenti di vascello (CP).

La mancata presentazione al corso di istruzione comporta, giusta art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la decadenza dalla nomina.

Art. 14.

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, art. 13, punto II, lettera *e*).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1984

Il Ministro della difesa
SPADOLINI

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1985
Registro n. 4 *Difesa, foglio n.* 340

ALLEGATO *A*

Domanda da compilare in carta legale

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 1ª Sezione - 00196 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . . . . residente a (1) . . . . (c.a.p. . . . . .) provincia di . . . ., via . . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per esami, a sei posti di guardiamarina (CP) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle capitanerie di porto, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3);

di non aver riportato condanne penali, né di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . . nell'anno scolastico . . con la votazione di . . . . (5);

di essere sottotenente di vascello di complemento con quattro anni di servizio effettivo nella Marina militare e di aver effettuato due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, o in sostituzione di essere patentato capitano di lungo corso;

con riguardo ai limiti di età, di aver titolo ai seguenti benefici per i quali allego la documentazione a fianco indicata . . . . (6).

Dichiaro altresì di voler sostenere un colloquio facoltativo sulle seguenti lingue estere: . . . . (7).

Allego una fotografia su carta legale, con firma autenticata.

Il mio recapito, ai fini della corrispondenza relativa al presente concorso, è: . . . . (8).

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso nome e cognome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma . . . . (9).

(1) Luogo di residenza; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza dello stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso. Indicare anche i procedimenti penali in corso specificando l'autorità che procede.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Citare l'articolo della legge che dà diritto al beneficio ed allegare un documento atto a dimostrare l'esistenza delle condizioni invocate.

(7) Indicare una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. I candidati che dichiarano di voler sostenere il colloquio non possono successivamente rinunciare alla prova.

(8) Ogni eventuale successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata al fine di evitare ritardi nella ricezione della corrispondenza relativa al concorso.

(9) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto dell'ufficiale alla certificazione.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA AD UFFICIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL RUOLO NORMALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO.

Numero d'ordine	Materie d'esame	Durata massima dell'esame per ogni prova	Coefficiente di importanza
	Esami scritti (1):		
1	Svolgimento di un tema di diritto della navigazione: parte marittima	8 ore	3
2	Svolgimento di un tema di diritto amministrativo	8 ore	3
	Esami orali (2):		
1	Diritto della navigazione: parte marittima	20 min.	3
2	Diritto internazionale marittimo	20 min.	2
3	Diritto privato e cenni di procedura civile	20 min.	2
4	Diritto penale e cenni di procedura penale	20 min.	2
5	Diritto costituzionale	15 min.	2
6	Diritto amministrativo	15 min.	2
7	Economia politica	15 min.	2
8	Geografia economica	15 min.	2
9	Lingua estera facoltativa (3) . .	15 min.	1

(1) Le due prove scritte riguardano lo svolgimento di temi su argomenti tratti dalle tesi previste per le rispettive prove orali.

(2) La commissione ha facoltà di interrogare il candidato anche sul tema svolto per iscritto.

(3) E' facoltà dei candidati di sostenere prove orali su una o più delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco. Per il candidato che superi la prova di una lingua estera, al punto medio degli esami espresso in ventesimi, si aggiunge un quarto di punto, oppure mezzo punto, o tre quarti fino ad un punto intero, a seconda del grado di conoscenza della lingua; per ciascuna delle altre due lingue l'aggiunta è in ragione della metà delle suindicate aliquote. Il punteggio o i punteggi predetti influiscono esclusivamente sulla graduatoria degli idonei in tutte le prove obbligatorie.

1 - DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Parte marittima

Tesi 1ª:

Definizioni, caratteri, fonti e interpretazioni del diritto della navigazione. Cenni storici. L'ordinamento amministrativo della navigazione marittima. Amministrazione diretta e indiretta, attiva e consultiva della Marina mercantile. L'esercizio privato di funzioni e servizi pubblici. Il registro italiano navale.

Tesi 2ª:

Il personale marittimo. Ordinamento della gente di mare Matricole e titoli professionali. Il collocamento della gente di mare. Il personale addetto ai servizi portuali. Pilotaggio e rimorchio. Il personale delle costruzioni navali. Ordinamento del lavoro portuale. Uffici del lavoro portuale. Compagnie portuali.

Tesi 3ª:

I beni pubblici destinati alla navigazione marittima. Mare territoriale; demanio marittimo e gestione dei beni del demanio marittimo.

Tesi 4ª:

Attività amministrativa e di polizia nei porti e in materia di navigazione. Atti di stato civile in corso di navigazione.

Tesi 5ª:

Il regime amministrativo della nave. Costruzione, individuazione, nazionalità e cancellazione della nave. Navigabilità della nave. Documenti di bordo. La proprietà e comproprietà della nave. Pubblicità della proprietà navale. Modi di acquisto della proprietà della nave. Privilegi e ipoteca.

Tesi 6ª:

L'esercizio della nave. L'impresa di navigazione. L'armatore e la società di armamento. Gli ausiliari dell'armatore. L'equipaggio. Il comandante della nave. I raccomandatari. Il contratto d'arruolamento.

Tesi 7ª:

I contratti di utilizzazione della nave: locazione e noleggio. Il trasporto di persone e di cose. Stallie e controstallie. Titoli rappresentativi delle merci trasportate: polizze di carico e ricevute per l'imbarco. Ordine di consegna.

Tesi 8ª:

Le avarie. La contribuzione alle avarie comuni. Danni classificati in avaria comune e beni tenuti alla contribuzione. Avaria-danno e avaria-spesa. Formazione delle masse creditorie e debitorie. La liquidazione delle avarie comuni. Regolamento d'avaria e obbligo di contribuzione. Liquidazione amichevole: chirografo d'avaria.

Tesi 9ª:

Urto di navi e responsabilità per danni e terzi. Assistenza e salvataggio. Recupero e ritrovamento di relitti. Cenni sulle assicurazioni dei rischi della navigazione.

Tesi 10ª:

Le cause per sinistri marittimi. Le controversie di lavoro. Cenni di diritto penale marittimo. Delitti, contravvenzioni, disposizioni disciplinari.

2 - DIRITTO INTERNAZIONALE MARITTIMO

Tesi 1ª:

Concetto e definizione del diritto internazionale. Storia e fonti del diritto internazionale. I soggetti del diritto internazionale e il concetto di Stato. Diritti fondamentali degli Stati. Gli oggetti del diritto internazionale, in particolare: il territorio.

Tesi 2ª:

L'alto mare e gli altri spazi marittimi. Il mare territoriale e le acque interne. I fiumi internazionali. Sottosuolo marino e spazio atmosferico sovrastante l'alto mare.

Tesi 3ª:

Regime delle navi da guerra e mercantili. Regolamento internazionale della navigazione e dei traffici marittimi. Misure coercitive non belliche in tempo di pace.

Tesi 4ª:

Diritto internazionale marittimo in tempo di guerra. La guerra marittima e le sue operazioni caratteristiche. I belligeranti. La corsa. Mine e sommergibili. Blocco. Embargo e angaria. Rappresaglia.

Tesi 5ª:

Diritto di preda e sue limitazioni. Visita e cattura. Giudizio delle prede. Contrabbando. Assistenza ostile.

Tesi 6ª:

Neutralità. Diritti e doveri dei belligeranti in acque naturali. Internamento delle navi e dei belligeranti.

3 - DIRITTO PRIVATO E CENNI DI PROCEDURA CIVILE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Società e Stato. La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Fonti del diritto. La norma giuridica nel tempo e nello spazio. I conflitti di legge.

Tesi 2ª:

Il diritto soggettivo. Il rapporto giuridico e i suoi elementi. Soggetti: persone fisiche e persone giuridiche. Stato e capacità giuridica. Cittadinanza: acquisto, conflitto di cittadinanza, perdita, riacquisto. Stato di famiglia. La sede della persona. Domicilio o residenza. Assenza e dichiarazione di morte presunta.

Tesi 3ª:

Fatto e atto giuridico. Il negozio giuridico: concetto, classificazione, elementi. La dichiarazione di volontà. Vizi della volontà. La pubblicità. La trascrizione.

Tesi 4ª:

La rappresentanza. Differenza tra procura e mandato. Conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato.

Tesi 5ª:

L'oggetto del rapporto giuridico. I beni. I diritti reali: proprietà, diritti reali di godimento. Il possesso e le azioni possessorie. L'usucapione.

Tesi 6ª:

Le obbligazioni. Effetti. Trasmissione. Estinzione. Inadempimento. Diritti reali di garanzia. Il decorso del termine.

Tesi 7ª:

Il contratto: nozione e specie. Elementi del contratto. Effetti e risoluzione dei contratti.

Tesi 8ª:

Le imprese commerciali. Le società: cenni generali sui tipi di società. I collaboratori dell'imprenditore. Il rapporto di lavoro subordinato.

Tesi 9ª:

Nozioni generali sul processo civile. Competenza, giudizio di cognizione e giudizio di esecuzione. Cenni generali sul fallimento e le altre procedure consorsuali.

Tesi 10ª:

Successione legittima e testamentaria.

4 - DIRITTO PENALE E CENNI DI PROCEDURA PENALE

Tesi 1ª:

La legge penale. Codice e leggi speciali. La legge penale nel tempo e nello spazio.

Tesi 2ª:

Cenni sul reato: suoi elementi, circostanze nel reato. Imputabilità. Recidiva.

Tesi 3ª:

Delle pene. Pene principali e accessorie. Concorso di pene. Conseguenze penali della condanna. Misure amministrative di sicurezza. Delle sanzioni civili.

Tesi 4ª:

Atti di polizia giudiziaria. Della istruzione preliminare. Dell'arresto e della custodia preventiva. Dell'esecuzione delle misure di sicurezza.

Tesi 5ª:

Dell'azione penale, del giudizio e delle parti nel processo penale. Cenni sulla esecuzione penale. Del casellario giudiziario.

5 - DIRITTO COSTITUZIONALE

Tesi 1ª:

L'ordinamento giuridico. Concetto di Stato moderno: suoi elementi costitutivi. Il diritto costituzionale e le sue fonti.

Tesi 2ª:

La Costituzione italiana e gli organi costituzionali. Gli organi e i soggetti ausiliari dello Stato.

Tesi 3ª:

Il Parlamento. Ordinamento e funzioni.

Tesi 4ª:

Il Capo dello Stato. Il potere esecutivo: il Governo. Gli organi ausiliari del Governo. Le funzioni del potere esecutivo.

Tesi 5ª:

La funzione giurisdizionale: la Magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura. Le garanzie costituzionali. La Corte costituzionale.

Tesi 6ª:

I diritti e i doveri pubblici dei cittadini. Il referendum. I partiti politici. I sindacati.

6 - DIRITTO AMMINISTRATIVO

Tesi 1ª:

Il diritto amministrativo e le sue fonti. La pubblica amministrazione: concetti generali. L'amministrazione statale e periferica.

Tesi 2ª:

Soggetti ed organi della pubblica amministrazione.

Tesi 3ª:

L'amministrazione locale. Le regioni. La provincia. Il comune.

Tesi 4ª:

Il rapporto d'impiego pubblico.

Tesi 5ª:

Gli atti amministrativi: nozione, categorie, vizi. Autotutela amministrativa.

Tesi 6ª:

I beni della pubblica amministrazione. Beni demaniali e beni patrimoniali. Nozioni sul regime amministrativo della proprietà privata.

Tesi 7ª:

La giustizia amministrativa. I ricorsi amministrativi. Il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi. L'Avvocatura dello Stato.

Tesi 8ª:

La Corte dei conti: funzioni di controllo e attribuzioni giurisdizionali.

7 - ECONOMIA POLITICA

Tesi 1ª:

Oggetto dell'economia politica. Le diverse scuole economiche. I bisogni dell'uomo. Ricchezza e valore.

Tesi 2ª:

La produzione dei beni. I fattori della produzione: natura, lavoro capitale. L'organizzazione della produzione. L'impresa. La concorrenza. La crisi. L'associazione per la produzione. Divisione del lavoro. Il concentramento della produzione.

Tesi 3ª:

La circolazione dei beni. Lo scambio. Moneta e sistema monetario. Lo scambio internazionale. Il credito. Le banche.

Tesi 4ª:

La distribuzione della ricchezza. Come si opera la distribuzione dei beni. La proprietà. L'eredità. Le classi sociali. La rendita fondiaria. L'aumento della rendita e il plus valore. Il prestito a interesse. L'usura.

Tesi 5ª:

I salari. Le leggi del salario. Modalità del salario. I sindacati operai. Lo sciopero. Gli imprenditori. Il profitto. Il tasso sui profitti.

Tesi 6ª:

La consumazione della ricchezza. Diritti e doveri del consumatore. Controllo dello Stato sul consumo. Il risparmio. L'investimento. La popolazione. Le leggi di Malthus. L'aumento della popolazione mondiale.

8 - GEOGRAFIA ECONOMICA

Tesi 1ª:

Oceani e mari: moto ondoso. Le maree, le correnti marine. Coste e piattaforma continentale. Stretti e canali principali: loro funzione economica.

Tesi 2ª:

Economia della circolazione. Traffico terrestre, marittimo ed aereo. Il turismo.

Tesi 3ª:

L'economia del mare: la pesca nel mondo. Il sale e gli altri prodotti del mare.

Tesi 4ª:

La navigazione marittima: influenza delle condizioni naturali ed umane sul traffico marittimo. La flotta mercantile mondiale. L'industria cantieristica.

Tesi 5ª:

I porti. Retroterra naturale ed economico. I principali porti del mondo con particolare riguardo per quelli mediterranei.

Tesi 6ª:

L'Italia: cenni sull'economia rurale, marittima, industriale e della circolazione.

(357)

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti delle direzioni provinciali del tesoro, per i posti resisi disponibili negli anni 1983 e 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella 7 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili trentatre posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% per concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorsi pubblici per titoli ed esami, che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301. sono banditi per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo delle direzioni provinciali del tesoro, quadro *E*, tabella 7, i seguenti distinti concorsi:

1) per il conferimento di sedici posti vacanti al 31 dicembre 1983, tenuto conto che diciassette posti sono da attribuire mediante scrutinio per merito comparativo:

a) dieci posti mediante concorso speciale per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) tre posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di sei posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*a*) e 2/*a*) e al corso-concorso di cui ai punti 1/*b*) e 2/*b*) sono ammessi, a domanda, rispettivamente gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/1984.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai precedenti punti 1/*c*) e 2/*c*) è ammesso il personale dipendente da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza o economia e commercio conseguita in una Università della Repubblica od in un istituto superiore di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano ovvero in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli, ovvero in scienze economico-marittime, rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in scienze economiche e bancarie o in scienze economiche conseguita presso la facoltà di scienze economiche e bancarie dell'Università di Siena, ovvero in economia politica o in economia aziendale conseguita presso la facoltà di economia e commercio delle Università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale ovvero in scienze economiche e sociali conseguita presso la facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università di Calabria, o in sociologia conferita dal libero istituto superiore di scienze sociali di Trento o dalle università statali e libere riconosciute o in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara ovvero in scienze politiche conseguita in una Università della Repubblica o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso la facoltà di scienze politiche della Università di Roma o presso la scuola preesistente alla facoltà stessa ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole o facoltà analogamente ordinate in altre università od istituti superiori della Repubblica ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, o in scienze bancarie ed assicurative nonché in discipline economiche e sociali conferite dalle facoltà di economia e commercio delle università statali e di quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*c*) e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*). Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 382 con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*c*) e per quello indicato al punto 2/*c*). Sono ammessi ancora al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di servizio nelle funzioni dirigenziali alle date sopra indicate, purché provvisti di uno dei predetti diplomi di laurea ed i liberi professionisti in possesso di uno dei menzionati diplomi di laurea iscritti da almeno cinque anni alle date predette nel relativo albo professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - 00187 Roma, indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3) degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stesse i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere di sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto amministrativo e costituzionale; contabilità di Stato; economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e su quelle seguenti: nozioni di diritto processuale civile e nozioni di diritto tributario. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge n. 301/1984.

Art. 5.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli compresi nelle sottoindicate categorie e con il punteggio a fianco di ciascuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali	fino a punti	8
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	»	14
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) corsi di specializzazione post laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

La commissione di cui all'art. 3, terzo comma, della legge n. 301/1984 sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 6.
Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali	»	3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente indicati al precedente art. 1, lettera 1/*c*) e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lettera 2/*c*) dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione in servizio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 7.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, quarto comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Divisione XXI - Via XX Settembre - 00187 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero nel comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico dell'unità sanitaria locale o da un medico provinciale o militare o dalla autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Le prove scritte dei predetti concorsi avranno luogo in Roma.

Il 10 *aprile* 1985 *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della sede, della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte dei presenti concorsi.*

I candidati, ai quali non sia stata notificata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte — senza ulteriore comunicazione — nell'ora, nei giorni e presso la sede indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

I colloqui avranno luogo in Roma.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 257

(1029)

Graduatoria degli idonei del concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1984, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 109, con il quale è stato indetto il concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1984, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 66, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a sei posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna:

1) Ghezzi Luigi	punti 54,77
2) Rusticelli dott.ssa Carla	» 43,68
3) Frosi dott. Enrico	» 42,50
4) Berti dott. Lorenzo	» 35,25
5) Imperato dott. Alessandro	» 32,56
6) Romersa dott. Giancarlo	» 23,42
7) Bertolini dott. Patrizio	» 23,16
8) Sozzi dott. Gianangelo	» 23,04

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 95

(927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente

Nel supplemento n. 2-*bis* al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono pubblicati, in pari data, i seguenti decreti ministeriali relativi ai sottonotati concorsi per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301:

a) decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 50, relativo al conferimento nella qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo centrale e periferico della carriera direttiva di due posti, mediante concorso speciale per esami, vacanti al 31 dicembre 1983; un posto, mediante concorso speciale per esami ed un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, disponibili al 31 dicembre 1984;

b) decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 51, relativo al conferimento nella qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dei servizi della pesca di un posto, mediante concorso speciale per esami, vacante al 31 dicembre 1983;

c) decreto ministeriale 22 dicembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1985, registro n. 1, foglio n. 47, integrativo del decreto ministeriale di cui al punto *a*), relativamente alla partecipazione al posto disponibile al 31 dicembre 1984 e conferibile mediante corso-concorso di formazione dirigenziale anche degli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo di corrispondente carriera.

Le domande di ammissione ai concorsi suddetti dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via XX Settembre, 20 - Roma, entro il termine di giorni trenta dalla data odierna.

(737)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione e modificazioni ai concorsi a posti di primo dirigente dei ruoli amministrativi e tecnici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 416, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, con la quale sono state apportate modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 224, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati banditi, tra gli altri, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo amministrativo, quadro *B*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un corso-concorso di formazione dirigenziale a cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983 (art. 1, punto 1-*b*) e, per i posti disponibili al 31 dicembre 1984, un concorso speciale per esami a due posti, un corso-concorso di formazione dirigenziale a tre posti ed un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto (art. 1, *punti 2-a, b e c);*

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, per il quale ai corsi-concorsi predetti sono stati ammessi, a domanda, soltanto gli impiegati della carriera direttiva del ruolo amministrativo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e ravvisata la necessità, a seguito di una più diversa interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, di ammettere ai corsi-concorsi di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alle date del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle sopra menzionate leggi n. 416/84 e n. 893/84, il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è aumentato di centoventisei posti e ravvisata la necessità di aumentare, per la nuova disponibilità al 31 dicembre 1984, il numero dei posti dei concorsi indetti per la copertura delle vacanze alla ripetuta data del 31 dicembre 1984 nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopra citata;

Ritenuto, infine, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui è parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 5655 del 1° agosto 1984, in premessa citato, è modificato nel senso che l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) dell'art. 1 del predetto bando di concorso, è estesa agli impiegati della carriera direttiva delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alle date del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

I complessivi 132 posti, disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo (quadro *B* della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *B* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893), ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, numero 301, vengono ripartiti fra i concorsi di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 5655 del 1° agosto 1984, punti 2-*a*), *b*) e *c*), come segue:

cinquantatre posti da conferire mediante concorso speciale per esami;

cinquantatre posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

ventisei posti da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 3.

In conseguenza del disposto di cui ai precedenti articoli, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui è parola è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli interessati dovranno presentare, con riferimento alle varie decorrenze e separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al presente decreto, domanda di ammissione, redatta in conformità di quanto stabilito negli articoli 2 e 8 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Il requisito dell'età di cui agli art. 2, secondo comma, e 3 del ripetuto decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, deve essere posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al precedente art. 3.

Entro il suddetto termine gli aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui ai punti 1/*b* e 2/*b* dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5655, al concorso speciale per esami ed al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai punti 2/*a* e 2/*c* dello stesso art. 1, hanno facoltà di presentare eventuali titoli non allegati alla domanda stessa ovvero acquisiti successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1985
Registro n. 6 *Poste, foglio n.* 368

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 227, pubblicato nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale è stato bandito, tra gli altri, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dei trasporti, quadro *E*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un corso-concorso di formazione dirigenziale a un posto vacante al 31 dicembre 1983 (art. 1, punto *b*);

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659, per il quale al corso-concorso predetto sono stati ammessi, a domanda, soltanto gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico dei trasporti dell'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Ravvisata la necessità, a seguito di una diversa interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, di ammettere al corso-concorso di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Ritenuto, inoltre, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui è parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 5659 del 1° agosto 1984, in premesse citato, è modificato nel senso che l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*) dell'art. 1 del predetto bando di concorso, è estesa agli impiegati della carriera direttiva delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alla data del 31 dicembre 1983, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e siano in possesso, alla stessa data, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in ingegneria elettronica, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, della patente di abilitazione di categoria *C* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso il candidato se non già in possesso della citata patente deve quanto meno, aver sostenuto e superato, pena l'esclusione dal concorso, gli esami per il conseguimento della patente medesima. Quest'ultima dovrà essere prodotta, pena la esclusione dalla nomina, entro il termine di scadenza per la presentazione dei documenti di rito richiesti per la nomina stessa.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui è parola è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione, nelle modalità di cui agli articoli 2 e 8 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Entro il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, gli aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b)* dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5659 hanno facoltà di presentare eventuali titoli non allegati alla domanda stessa ovvero acquisiti successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Poste, foglio n. 370

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 26 luglio 1984, n. 416, concernente l'istituzione delle direzioni compartimentali della Basilicata, Molise ed Umbria;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, con la quale sono state apportate modifiche alle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5658, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, reg. 26, foglio 226, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale sono stati banditi, tra l'altro, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico delle telecomunicazioni, quadro *C*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i posti disponibili al 31 dicembre 1984, un concorso speciale per esami ad un posto ed un corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto (art. 1, punti *2-a)* e *b)*);

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5658, per il quale al corso-concorso predetto sono stati ammessi, a domanda, soltanto gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle telecomunicazioni della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e ravvisata la necessità, a seguito di una diversa interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, di ammettere ai corso-concorso di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore delle sopra menzionate leggi n. 416/84 e n. 893/84, il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico delle telecomunicazioni dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è di complessivi undici posti e che, ripartendo la nuova disponibilità al 31 dicembre 1984 secondo le percentuali di cui all'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984, è opportuno aumentare il numero dei posti dei concorsi già indetti col sopra citato decreto ministeriale n. 5658 del 1° agosto 1984 a copertura delle vacanze alla ripetuta data 31 dicembre 1984 e bandire separatamente un concorso per i posti da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto, infine, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui è parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 5658 del 1° agosto 1984, in premesse citato, è modificato nel senso che l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *2-b)* dell'art. 1 del predetto bando di concorso, è estesa agli impiegati della carriera direttiva delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alla data del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e siano in possesso, alla stessa data, con esclusione di altri titoli di studio, del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in chimica o in chimica industriale o in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per i laureati in ingegneria è prescritto, inoltre, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 2.

I complessivi undici posti, disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico delle telecomunicazioni (quadro *C*, della tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *C* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893), ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, vengono ripartiti fra i concorsi di cui all'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 5658 del 1° agosto 1984, punto *2-a)* e *b)* come segue:

quattro posti da conferire mediante concorso speciale per esami;

cinque posti da conferire mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

due posti da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami che sarà bandito separatamente.

Art. 3.

In conseguenza del disposto di cui ai precedenti articoli, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui è parola è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli interessati dovranno presentare, domanda di ammissione, nelle modalità di cui agli articoli 2 e 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5658, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Entro il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3, gli aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *2/b* dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5658, ed al concorso speciale per esami di cui al punto *2/a* dello stesso art. 1, hanno facoltà di presentare eventuali titoli non allegati alla domanda stessa ovvero acquisiti successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Poste, foglio n. 371

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5657, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26, foglio n. 225, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale è stato bandito, fra l'altro, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico delle costruzioni, quadro *D*, tabella XIII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto vacante al 31 dicembre 1983 (art. 1, punto *b*);

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5657, per il quale al corso-concorso predetto sono stati ammessi, a domanda, soltanto gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle costruzioni dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Ravvisata la necessità, a seguito di una diversa interpretazione del primo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, di ammettere al corso-concorso di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Ritenuto, inoltre, di dover riaprire il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui è parola;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 5657 del 1° agosto 1984, in premesse citato, è modificato nel senso che l'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*) dell'art. 1 del predetto bando di concorso, è estesa agli impiegati della carriera direttiva delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva e siano in possesso, alla stessa data, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile sezione edile o sezione trasporti o in ingegneria meccanica o in architettura, con diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 2.

In conseguenza del disposto di cui al precedente articolo, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui è parola è riaperto per il periodo di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno presentare domanda di ammissione nelle modalità di cui agli articoli 2 e 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5657, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Entro il termine per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 2, gli aspiranti che abbiano prodotto domanda di partecipazione al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto *b*) dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 1° agosto 1984, n. 5657, hanno facoltà di presentare eventuali titoli non allegati alla domanda stessa ovvero acquisiti successivamente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1985
Registro n. 6 Poste, foglio n. 369

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, concernente modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decerto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26 Poste, foglio n. 223, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono stati banditi, fra gli altri, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (quadro *G*, tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), un corso-concorso per un posto, relativamente alle vacenze al 31 dicembre 1983 (art. 1, punto 1-*b*), nonché un concorso speciale per esami ad un posto, un corso-concorso di formazione dirigenziale a due posti, ed un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto per le vacanze al 31 dicembre 1984 (art. 1, punti 2-*a*-*b*-*c*);

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 4 agosto 1984, con il quale la partecipazione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b* e 2-*b* è stata limitata ai soli impiegati della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e ravvisata la necessità, in conformità ad un principio interpretativo recentemente affermato, di ammettere ai corsi-concorsi di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della sopra menzionata legge n. 893/1984, il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente amministrativo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è aumentato di sei e ravvisata la necessità di rideterminare, a seguito di tale aumento, il numero dei posti conferibili per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1984, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301;

Ritenuto infine di dover disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51090, in premesse citato, è modificato nel senso che l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) dell'articolo medesimo è estesa agli impiegati delle carriere direttive delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alle date del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

I dieci posti complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo (quadro *G* della tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *G* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893) sono conferiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, con le seguenti modalità:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Art. 3.

In conseguenza del disposto dei precedenti articoli, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui trattasi è riaperto per il periodo di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi cui intendono partecipare e con riferimento alle due previste decorrenze per il corso-concorso, domanda di ammissione redatta in conformità a quanto stabilito negli articoli 2 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissione, quali specificati negli articoli 1 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 4 agosto 1984, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3.

Entro il suddetto termine gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi per i quali viene disposta la riapertura del termine, hanno facoltà di produrre eventuali titoli non allegati alla domanda stessa o successivamente acquisiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 383

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 893, concernente modificazioni delle dotazioni organiche del personale con qualifiche direttive e dirigenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51089, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1984, registro n. 26 Poste, foglio n. 222 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 dell'8 settembre 1984, con il quale, in attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono stati banditi, fra gli altri, per il conferimento della qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (quadro *H*, tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), un corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto, relativamente alle vacanze al 31 dicembre 1983 (art. 1, punto 1-*b*), nonché un concorso speciale per esami ad un posto e un corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto, per le vacanze al 31 dicembre 1984 (articolo 1 punti 2-*a*-*b*);

Visto l'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 4 agosto 1984, con il quale la partecipazione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b* e 2-*b* è stata limitata ai soli impiegati della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e ravvisata la necessità, in conformità ad un recente principio interpretativo, di ammettere ai corsi-concorsi di cui sopra gli impiegati direttivi delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alle date del 31 dicembre 1983 e del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva;

Atteso che, a seguito dell'entrata in vigore della sopra menzionata legge n. 893/1984, il numero dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è aumentato di otto e ravvisata la necessità di rideterminare, a seguito di tale aumento, il numero dei posti messi a concorso per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1984, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 e considerato che per due di tali posti dovrà essere indetto con separato decreto un concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto infine di dover disporre la riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, n. 51089, in premesse citato, è modificato nel senso che l'ammissione ai corsi-concorsi di formazione dirigenziale di cui ai punti 1-*b*) e 2-*b*) dell'articolo medesimo è estesa agli impiegati delle carriere direttive delle altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche VII e superiori che, alle date del 31 dicembre 1983 o del 31 dicembre 1984, abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera direttiva.

Art. 2.

I dieci posti complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente del ruolo tecnico (quadro *H* della tabella XIII, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sostituito dal quadro *H* della tabella allegata alla legge 22 dicembre 1984, n. 893) sono conferiti, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, con le seguenti modalità:

a) quattro posti mediante concorso speciale per esami;

b) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) due posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, che sarà indetto con separato provvedimento.

Art. 3.

In conseguenza del disposto dei precedenti articoli, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui trattasi è riaperto per il periodo di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi cui intendono partecipare e con riferimento alle due previste decorrenze per il corso-concorso, domanda di ammissione redatta in conformità a quanto stabilito negli articoli 2 e 8 del decreto ministeriale 4 agosto 1984, entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissione, quali specificati negli articoli 1 e 3 del ripetuto decreto ministeriale 4 agosto 1984, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 3.

Entro il suddetto termine gli aspiranti che hanno già presentato domanda di partecipazione ai concorsi e ai corsi-concorsi per i quali viene disposta la riapertura del termine, hanno facoltà di produrre eventuali titoli non allegati alla domanda stessa o successivamente acquisiti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 gennaio 1985

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 5 *Poste, foglio n.* 382

(1051)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 47 del 23 febbraio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Regione Sicilia: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di capo-sala, un posto di vice capo dei servizi sanitari ausiliari, due posti di vigilatrice d'infanzia, dieci posti di infermiere/a generico/a.

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **1**.

Assestamento del bilancio della Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **2**.

Variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1984.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **3**.

Esercizio provvisorio del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1985.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il governo della Regione è autorizzato, a norma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 1985, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1985, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge nonché secondo la nota di variazioni, presentati all'assemblea regionale.

Per i capitoli di spesa in conto capitale, già iscritti nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984, l'autorizzazione di spesa è comunque limitata ad un ammontare non superiore, per dodicesimi, alla previsione definitiva riferita all'esercizio medesimo.

La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica, oltre che alle spese di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, alle spese concernenti il Fondo sanitario regionale, i fondi per servizi e per investimenti dei comuni di cui alla legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, l'occupazione giovanile, i corsi di formazione ed addestramento professionale, i cantieri di lavoro e la realizzazione di un'area attrezzata per la costruzione di piattaforme petrolifere.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1985. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

RAVIDÀ

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **4**.

Integrazioni alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, recante: « Norme per la gestione degli impianti di dissalamento delle acque marine ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presidenza della Regione è autorizzata a versare al gestore di impianti di dissalamento di acque marine di cui all'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, le somme anticipate dallo stesso per la produzione e la fornitura di acqua dissalata nell'anno 1982 per le esigenze civili, sulla base delle risultanze del conto consuntivo riferito all'esercizio finanziario predetto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 8.800 milioni.

Art. 2.

La presidenza della Regione è autorizzata a provvedere alle esigenze di manutenzione e di gestione delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno trasferite alla Regione in applicazione dell'art. 139 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, nelle more dell'espletamento delle procedure per l'assunzione in consistenza al demanio della Regione.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 5.000 milioni.

Art. 3.

Per la realizzazione di un impianto di trattamento finale dell'acqua dissalata per l'approvvigionamento igienico-potabile delle popolazioni servite dal dissalatore di Gela, al fine di rendere la qualità dell'acqua conforme alle vigenti prescrizioni del Ministero della sanità ed alle direttive CEE, l'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare la spesa di lire 350 milioni, a carico dell'esercizio finanziario 1985.

La realizzazione dell'opera è affidata all'Ente acquedotti siciliani (EAS).

Art. 4.

Per il completamento della condotta idrica realizzata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, per il trasporto dell'acqua dissalata da Licata ad Agrigento nonché per consentire l'automazione dei relativi impianti e la loro provvisoria gestione è stanziata la somma di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985.

Art. 5.

Per le finalità dell'art. 9, lettera *b*), della legge regionale 15 novembre 1982, n. 134, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Per le finalità della lettera *a*) dello stesso articolo, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 6.

Gli eventuali contributi della Cassa per il Mezzogiorno, in applicazione del secondo comma dell'art. 139 del testo unico sugli interventi nel Mezzogiono 6 marzo 1978, n. 218, saranno versati all'erario della Regione.

Art. 7.

Gli oneri di lire 21.350 milioni, autorizzati per le finalità della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario 1985, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.64 - Fondi speciali destinati al finanziamento del progetto prioritario «Piano delle acque, completamento dei grandi invasi, irrigazione, ricerche idriche, reti idriche».

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

NICOLOSI

LEGGE 3 gennaio 1985, n. 5.

Istituzione del ruolo degli agenti tecnici presso l'Istituto incremento ippico di Catania e norme riguardanti i centri di servizio sociale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Istituto incremento ippico di Catania il ruolo degli agenti tecnici, con la dotazione organica di quaranta posti, per provvedere alle specifiche esigenze di funzionamento dello stesso istituto.

Art. 2.

Il personale inquadrato nella qualifica di agente tecnico prevista dall'art. 1 è tenuto a svolgere le seguenti mansioni:

compiti di carattere manuale inerenti alle attività istituzionali dell'istituto;

custodia, cura e governo degli animali e dei relativi ricoveri;

funzionamento delle stazioni di monta;

conduzione e manutenzione degli automezzi;

custodia dei beni immobili pertinenti alle sedi presso le quali prestano servizio.

Gli agenti tecnici adibiti a mansioni di custodia e che usufruiscono di alloggi di servizio sono tenuti alla custodia continuativa di quanto agli stessi affidato.

Il personale predetto non può essere adibito a mansioni diverse da quelle contemplate nel precedente primo comma anche nel caso in cui ricorrano i presupposti per la dispensa dal servizio prevista dall'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Alla qualifica di cui all'art. 1 si accede mediante pubblico concorso per esami, indetto dall'Istituto incremento ippico, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso della licenza di scuola elementare che abbiano assolto all'obbligo scolastico ed abbiano frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione della durata non inferiore a mesi tre.

Con delibera dell'istituto, da approvarsi con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, saranno fissate le modalità per l'espletamento dei corsi di cui al precedente comma, il numero massimo dei partecipanti nonché la misura del compenso spettante per ogni giorno di frequenza.

Art. 4.

Al personale che accede al ruolo di cui all'art. 1 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per la qualifica di agente tecnico dei ruoli dell'amministrazione regionale.

Per i periodi di servizio prestato presso le stazioni di monta l'indennità di missione è ridotta di un terzo.

Art. 5.

Per l'espletamento dei servizi dell'Istituto incremento ippico di Catania diversi da quelli previsti dall'art. 2 della presente legge, si continuerà a provvedere con il personale dei ruoli dell'amministrazione regionale.

Art. 6.

Il direttore dell'Istituto di incremento ippico viene nominato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste tra i dirigenti dei ruoli tecnici dell'agricoltura e delle foreste che abbiano almeno 15 anni di anzianità nella qualifica.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge i lavoratori a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1980 presso l'Istituto incremento ippico di Catania sono inquadrati nel ruolo previsto dall'art. 1, previo superamento di un esame colloquio e di una prova pratica tendenti ad accertare il grado di preparazione acquisita in relazione alle mansioni espletate e da espletare.

Per l'inquadramento di cui al presente articolo si prescinde dai limiti massimi di età purché non sia superato il sessantacinquesimo anno. E' richiesto il possesso della licenza di scuola elementare e degli altri requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione al pubblico impiego.

Le commissioni esaminatrici del concorso previsto dall'art. 3 e degli esami di cui al presente articolo sono composte dal presidente dell'istituto, da tre dirigenti dei ruoli dell'amministrazione regionale, da un dirigente sindacale, e nominate con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo al completamento dei lavori della commissione esaminatrice.

Per le finalità del presente articolo, l'onere, a carico dell'esercizio finanziario 1985, è valutato in lire 50 milioni.

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a prorogare, per il termine massimo di sei mesi, la convenzione stipulata con l'EISS (Ente italiano di servizio sociale) ai sensi della legge regionale 26 luglio 1982, n. 72.

Alla scadenza del termine indicato nel precedente comma, la gestione dei centri di servizio sociale è affidata ai comuni in cui in atto essi svolgono la loro attività.

Al fine di assicurare la continuità delle attività svolte, i comuni di Palermo, Catania e Messina utilizzeranno il personale già in servizio presso i centri, nei settori e nei quartieri ove in precedenza lo stesso ha operato.

Il trattamento economico e normativo del personale dei centri di servizio sociale è determinato in base al vigente contratto di lavoro per il personale degli enti locali, con riferimento, per ciascuna unità, alla qualifica rivestita e alle funzioni svolte in base al regolamento vigente presso l'EISS.

L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad accreditare le somme occorrenti per la retribuzione del personale ai sindaci dei comuni interessati.

All'onere finanziario derivante dalla gestione dei centri e dal trattamento economico del personale, provvede per un triennio l'amministrazione regionale, la quale accredita le relative somme annualmente entro il 31 gennaio.

Allo scadere del triennio di cui al comma precedente, i comuni interessati sono autorizzati a modificare la propria pianta organica e ad assorbire alle proprie dirette dipendenze il personale di cui al presente articolo facendo salva, ove possibile, la continuità delle mansioni svolte.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 200 milioni.

Per le finalità di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 230 milioni; per gli esercizi successivi l'onere sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 67 milioni, da corrispondere all'EISS a titolo di rimborso delle maggiori spese derivanti dal nuovo contratto del personale degli enti locali relativamente agli anni 1983-84.

Art. 9.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 547 milioni per l'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

D'Alia — Culicchia

LEGGE 3 gennaio 1985, n. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, recante: « Nuove disposizioni per la lotta contro la sofisticazione dei vini e per il potenziamento del servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

All'art. 2:

alla lettera *r*) del secondo comma le parole « da tre rappresentanti » sono sostituite con le seguenti altre: « da quattro rappresentanti ».

All'art. 10:

dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« Nella spesa di cui al comma precedente sono compresi gli oneri occorrenti per la stampa delle schede anagrafiche aziendali, redatte in conformità del modello elaborato dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, e per la pubblicizzazione dell'istituto dell'albo comunale dei vigneti e dell'anagrafe vitivinicola.

Le somme versate ai comuni con mandati diretti di pagamento, per le finalità di cui al presente articolo, sono iscritte nei bilanci comunali in appositi capitoli di entrata e di spesa, distinti da quelli relativi all'esercizio delle funzioni proprie ».

All'art. 12:

al quarto comma, le parole da « il quale provvede » fino alla fine del comma sono sostituite con il seguente comma:

« L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Regione dell'avviso di cui al precedente comma, emana le direttive concernenti le modalità per la compilazione dell'albo comunale dei vigneti ».

All'art. 14:

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I comuni che non sono tenuti, ai sensi dell'art. 10, ad istituire il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura, provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'anagrafe vitivinicola mediante i propri uffici ».

Dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti:

« L'anagrafe vitivinicola deve essere istituita entro il 1° aprile 1985.

I comuni devono dare pubblico avviso dell'istituzione dell'anagrafe vitivinicola, oltre che mediante affissione della delibera all'albo comunale, con manifesti murali ed ogni altra opportuna forma di pubblicità, dandone altresì comunicazione al servizio regionale per la repressione delle frodi vinicole dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, agli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli organismi di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste operanti in Sicilia, competenti per territorio ».

All'art. 15:

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le imprese individuate dalla presente legge devono chiedere l'iscrizione all'anagrafe vitivinicola entro novanta giorni dall'istituzione presso ogni comune, ai sensi dell'art. 14, dell'anagrafe stessa o comunque dalla relativa costituzione, se successiva a tale data. Le imprese devono altresì comunicare all'anagrafe vitivinicola qualsiasi variazione degli elementi oggetto dell'anagrafe rispetto alla prima iscrizione ».

All'art. 16:

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I documenti di accompagnamento relativi alle uve da tavola destinate alla vinificazione, ai mosti di uva da tavola ed ai succhi di uva concentrati provenienti da uva da tavola, devono contenere la dizione: "Uva destinata alla produzione di vino per distilleria", ovvero: "Destinazione per produzione di succhi di uva", o le diverse specifiche dizioni riguardanti le altre destinazioni consentite dai regolamenti comunitari e dalle leggi nazionali ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

D'Alia

LEGGE 3 gennaio 1985, n. 7.

Modifiche alla legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 ed altre norme in materia agricola.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha approvato

IL PRESIDENTE REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 1, 7 e 13 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono abrogati.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra un contributo del 50 per cento sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione.

Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 60 per cento per i singoli coltivatori diretti e all'80 per cento per le cooperative e le associazioni ».

Art. 3.

Il contributo di cui all'articolo precedente per quanto riguarda le cooperative agricole e le associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, che abbiano intrapreso in proprio e a favore dei propri associati il servizio di sterilizzazione dei terreni, è calcolato su una spesa ammissibile comprendente il costo della materia prima maggiorato forfettariamente del 70 per cento.

Art. 4.

L'IRCAC è autorizzato a concedere il contributo interessi su finanziamenti bancari di durata non superiore a mesi dodici da computarsi ai tassi agrari vigenti in favore dei consorzi costituiti tra cooperative cantine sociali che abbiano sede nel territorio della Regione siciliana al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla valorizzazione delle produzioni vinicole isolane.

Non possono accedere alle provvidenze di cui al presente articolo i consorzi che intendono commercializzare prodotti vinicoli provenienti da cantine sociali non aderenti.

Per le modalità operative si applica, per quanto compatibile, il regolamento delle operazioni dell'IRCAC.

L'art. 25 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36, l'art. 6 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198 e gli articoli 2 e 11 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16, sono abrogati.

Art. 5.

In applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio del 15 febbraio 1977 e successive modifiche, integrazioni e proroghe ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 218, a partire dai programmi trasmessi al FEOGA nell'anno 1983, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un contributo ad integrazione di quello concesso sulla spesa ammessa dal medesimo fondo comunitario, entro i limiti consentiti dal predetto regolamento comunitario.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente comma, si applicano i prezziari per le opere pubbliche adottati nella Regione e vigenti all'atto dell'invio del parere da parte dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste agli organi comunitari.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per lo esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 7000 milioni. Per gli esercizi finanziari successivi il relativo onere sarà determinato a termini dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1985 i programmi con la indicazione dei progetti e dei relativi investimenti, da trasmettere al FEOGA, sono sottoposti al preventivo parere della commissione legislativa per l'agricoltura dell'assemblea regionale.

L'art. 9 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, è abrogato.

Art. 7.

Al fine di coordinare e razionalizzare le iniziative relative agli impianti associativi per le attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare nel triennio 1985-87 programmi di interventi, sulla base di direttive operative annuali che fissano i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti.

Al finanziamento dei programmi si provvede con gli stanziamenti disposti dalla legislazione regionale e le assegnazioni statali per gli interventi di cui al primo comma.

Ai fini dell'attuazione dei programmi si terrà conto anche delle iniziative realizzabili con finanziamenti del FEOGA e dello Stato.

Le direttive operative di cui al primo comma, approvate dalla giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione, costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi.

Gli enti e gli organismi di cui al successivo art. 8 possono presentare le richieste di massima entro sessanta giorni successivi alla pubblicazione delle direttive nella Gazzetta ufficiale della Regione.

Ferme restando le misure e le modalità degli aiuti previsti dall'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina annualmente le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi per ciascuno degli esercizi sopra indicati.

Sulla base delle disponibilità annuali di spesa, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone il piano annuale delle iniziative ammissibili a finanziamento da sottoporre all'approvazione della giunta regionale previo parere della commissione legislativa per l'agricoltura dell'assemblea regionale.

Delle iniziative ammesse è data comunicazione agli organismi associativi che, entro i successivi sessanta giorni dalla data di comunicazione, debbono completare, pena la esclusione dal finanziamento, la richiesta di cui al quinto comma con tutti gli atti progettuali esecutivi e la documentazione di rito.

Art. 8.

Possono accedere agli aiuti previsti dall'art. 7 le cooperative agricole e loro consorzi, le associazioni di produttori agricoli riconosciute giuridicamente e gli enti associativi in cui le cooperative, i consorzi e le associazioni riconosciute dei produttori agricoli siano soci maggioritari.

Ai fini della determinazione della spesa ammissibile i costi unitari non possono superare quelli previsti dai prezziari di cui all'art. 31 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, ai quali si applica una riduzione del 10 per cento.

Per tenere conto degli incrementi di costi intervenuti dopo il provvedimento di concessione, si applica la disposizione recata dall'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, mentre per la determinazione della spesa ammissibile riguardante quanto non trova diretto riscontro nelle voci dei suddetti prezziari si applicano le norme previste dall'art. 32 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83.

Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, può essere anticipato in favore dei beneficiari il 30 per cento dell'ammontare del contributo ammesso, previa prestazione da parte dei beneficiari medesimi di idonea garanzia assicurativa o fidejussoria. Detta anticipazione è erogata previa presentazione dell'attestazione di inizio lavori o di acquisto forniture.

L'erogazione del contributo in conto capitale può avvenire sulla base di successivi stati di avanzamento dei lavori non inferiori al 20 per cento dell'investimento ammesso a contributo.

L'intera documentazione di spesa deve consistere in fatture e documentazione fiscalmente regolari, in originale quietanzato.

Nel corso dei tre anni successivi al collaudo finale, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è tenuto a verificare il grado di utilizzazione dell'impianto oggetto dell'intervento; qualora dovesse accertarsi l'inattività dell'impianto che ha usufruito dell'aiuto o una sua utilizzazione, mediamente nel triennio, inferiore ad un terzo della potenzialità lavorativa, l'amministrazione regionale procederà al recupero totale o parziale delle agevolazioni erogate, sentita la competente commissione dell'assemblea regionale, nonché ad attivare le eventuali iniziative previste dalla vigente legislazione in materia di vigilanza e tutela della cooperazione.

Art. 9.

Per le finalità degli articoli 18 e 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86, e con le modalità dell'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 40.000 milioni, di cui lire 9000 milioni per l'art. 18 e lire 31.000 milioni per l'art. 24.

Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 4000 milioni per l'anno 1985, per la concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di durata ventennale, contratti a norma della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, per la parte eccedente l'ammontare delle provvidenze in conto capitale.

Per l'utilizzazione delle somme previste dal presente articolo, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentite le organizzazioni professionali ed associative dei produttori agricoli maggiormente rappresentative sul piano nazionale, redige un apposito programma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Tale programma, con l'indicazione delle iniziative ammissibili a finanziamento, è sottoposto a preventivo parere della competente commissione dell'assemblea regionale ed approvato dalla giunta regionale.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si applica il disposto dei commi secondo e successivi dell'art. 8.

Art. 10.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere alle cooperative agricole e loro consorzi, nei cinque anni successivi al completamento delle opere finanziate a norma degli articoli 5, 7, 8 e 9, un aiuto *una tantum* per favorire il funzionamento amministrativo della nuova organizzazione produttiva.

Tale aiuto, decrescente nei cinque anni, è calcolato forfettariamente sulla base della produzione annuale commercializzata dell'organismo associato e non può superare rispettivamente il 5 per cento, il 4 per cento, il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della suddetta produzione.

Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente comma, sono esclusi i prodotti oggetto delle azioni di ritiro effettuate a norma dell'art. 18 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e delle operazioni di distillazione dei prodotti vinicoli finanziate dal regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modifiche. Sono tuttavia ammessi i prodotti vinicoli avviati alle distillazioni obbligatorie a norma del medesimo regolamento CEE.

Il suddetto aiuto può essere concesso, una sola volta per ciascuno organismo associativo, a condizione:

che l'impianto utilizzi in ciascuno dei cinque anni almeno il 60 per cento della complessiva capacità lavorativa;

che la commercializzazione venga effettuata nell'ambito di programmi predisposti da organismi associativi di secondo o terzo grado.

Per i consorzi ai quali aderiscano cooperative che usufruiscano del medesimo aiuto, il contributo va commisurato al valore dei prodotti al netto dei conferimenti delle medesime cooperative.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Per i successivi esercizi finanziari si provvederà a termini dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

Art. 11.

Nei casi in cui non hanno trovato alcuna applicazione le norme previste dall'art. 36 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, può essere concesso un contributo integrativo corrispondente ai maggiori oneri determinatisi nel periodo intercorrente tra l'emanazione del provvedimento di ammissione al finanziamento e l'emanazione di quello per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori, ancorché collaudati.

A tal fine, e con le modalità previste dal sopra richiamato art. 36, si terrà conto dei costi unitari determinati ai sensi del secondo comma dell'art. 8.

Non possono comunque essere presi in considerazione eventuali maggiori oneri riferibili a variazioni nei costi unitari intervenute successivamente alla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 1000 milioni.

Art. 12.

L'art. 9 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 e gli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, si applicano in quanto compatibili con le norme previste dall'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51.

Art. 13.

A parziale modifica ed integrazione delle disposizioni previste dall'art. 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere un concorso negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative agricole e zootecniche e loro consorzi per la trasformazione di passività onerose, documentate, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio 1980-84 e concernenti anche singoli interventi relativi alla realizzazione, ampliamento e ammodernamento dei loro impianti e connesse infrastrutture nonché acquisti di attrezzature, purché gli interventi e/o gli acquisti di che trattasi non siano stati assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Ai mutui di cui al precedente comma si applicano le disposizioni previste dal secondo e quarto comma dell'art. 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

La dimostrazione degli investimenti effettuati deve essere sostenuta da regolari fatture e dalla documentazione di rito.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti recati, quali limiti di impegno, dai capitoli 55648, 55649 e 55650 del bilancio della Regione.

Art. 14.

I mutui di cui al precedente articolo, nella misura e con le modalità ivi previste, sono estensibili a quelle cooperative agricole che nel quinquennio 1980-84 hanno sostenuto oneri derivanti da prestiti bancari a tasso ordinario per il prefinanziamento di contributi in conto capitale o di mutui concessi dalla pubblica amministrazione per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti collettivi per il conferimento, la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.

Per le finalità previste dal presente articolo, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1985, il limite di impegno ventennale di lire 200 milioni.

Art. 15.

Alle cooperative e loro consorzi e alle associazioni che posseggono i requisiti per l'ammissibilità alle provvidenze di cui agli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, all'art. 11 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 10, all'art. 16 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 83, all'art. 14 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 ed all'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87 e loro modificazioni e integrazioni, e che in una o più annate agrarie, in tutto o in parte, non hanno potuto fruire, per qualsiasi causa, delle sopradette provvidenze, l'IRCAC è autorizzato a rimborsare, su istanza documentata degli stessi organismi, un somma pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi effettivamente pagati all'istituto di credito che ha concesso i finanziamenti per le finalità previste dale predette norme e quello del 7,5 per cento risultante dall'applicazione delle vigenti disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, in materia di credito agrario di esercizio.

Per le finalità di cui al precedente comma il fondo di cui all'art. 34 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, è ulteriormente incrementato di lire 3000 milioni.

In alternativa al rimborso di cui al primo comma, gli organismi cooperativi consortili e associativi interessati possono chiedere ed ottenere dall'IRCAC mutui di durata non superiore

ad anni 5 al tasso di interesse del 7,50 per cento, il cui ammontare non può superare il quadruplo dell'eventuale importo del rimborso.

Per le finalità di cui al precedente comma il fondo di rotazione dell'IRCAC è incrementato della somma di lire 9000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 16.

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è autorizzato il limite quinquennale di impegno di lire 5000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Per la concessione dei prestiti si applicano anche le norme di cui all'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87.

Art. 17.

Per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature ed attrezzature, ivi comprese le apposite reti, idonee alla difesa delle colture arboree ed arbustive di pregio dalla grandine, può essere concesso dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste un contributo nella misura del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

I contributi possono essere concessi ad operatori agricoli singoli o associati, con preferenza alle cooperative costituite da coltivatori diretti.

Nel primo comma dell'art. 21 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 36, sono abrogate le parole: « e la grandine » e: « il contributo si applica anche all'acquisto di razzi antigrandine ».

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per lo esercizio finanziario 1985 la spesa di lire 10.000 milioni.

Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà ai sensi dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

Art. 18.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a sostenere le spese occorrenti per assicurare l'esecuzione dei compiti e delle attività riguardanti il servizio per la corresponsione dell'aiuto comunitario al grano duro, ivi comprese le spese postali e di dattilografia, nonché quelle per l'acquisto di idonee attrezzature necessarie per la relativa elaborazione elettronica dei dati e per la concessione e liquidazione dell'aiuto comunitario.

Fino a quando la Regione non si sarà dotata di adeguate attrezzature, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato, altresì, a sostenere le spese per garantire il servizio di elaborazione dati di cui al comma precedente mediante la stipula di convenzioni con amministrazioni pubbliche o con enti di diritto pubblico, alle quali si applica il disposto dell'art. 16 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24 e successive modifiche, nonché dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 20.

Le somme rimborsate dall'AIMA per le spese di cui al presente articolo saranno versate in entrata al bilancio della Regione siciliana.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 550 milioni.

L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi sarà determinato a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 19.

Per far fronte alla esecuzione di opere per interventi urgenti nel settore della sistemazione idraulico-forestale, è autorizzata l'utilizzazione delle somme disponibili sul cap. 56913 per l'anno finanziario 1984.

Art. 20.

Il fondo di rotazione dell'ESA è autorizzato ad utilizzare, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 116, le proprie disponibilità, come riduzione di previsioni operative, che si riferiscono allo stanziamento disposto dall'art. 31 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86.

Art. 21.

L'art. 8 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, è così modificato:

nel primo comma l'espressione finale: « può conferire speciali incarichi, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili », è sostituita con la seguente: « può avvalersi di un gruppo di supporto tecnico ».

Il secondo comma è sostituito con i seguenti:

« Il gruppo opererà alle dirette dipendenze dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, svolgendo compiti di consulenza, indagine, istruttoria, studio, predisposizione di lavori preparatori ed elaborati, e potrà essere composto di funzionari delle amministrazioni dello Stato o della Regione, di enti pubblici e di persone estranee alle stesse amministrazioni, nel numero massimo di venti unità. L'incarico di far parte del gruppo è a tempo determinato. Le persone estranee alle pubbliche amministrazioni suindicate sono scelte fra esperti in materie economiche, agrarie, statistiche, organizzative ed informatiche, giuridiche, amministrative e tecniche.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività del gruppo anche mediante la costituzione di sottogruppi.

Il trattamento economico dei componenti del gruppo sarà determinato con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previa delibera della giunta regionale, applicando i criteri stabiliti dall'art. 17, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ».

Il penultimo comma è sostituito con il seguente:

« Agli incarichi ed alle convenzioni di cui al presente articolo si applica la disposizione dell'art. 56 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36 e successive modifiche ».

Art. 22.

L'onere di lire 95.950 milioni per il triennio 1984-86, di cui lire 5000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, derivante dall'applicazione della presente legge, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 55.950 milioni, codice 06.78 « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi », e quanto a lire 40.000 milioni, di cui al primo comma dell'art. 9, nelle disponibilità (parte) delle assegnazioni dello Stato di cui all'art. 1 della legge 1° luglio 1977, n. 403 e successive integrazioni, relative agli anni 1982 e 1983.

All'onere di lire 5000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1984, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 23.

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 24.

Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per lo esercizio finanziario 1984, l'amministrazione è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.

L'amministrazione è altresì autorizzata ad assumere impegni entro il predetto termine, sullo stanziamento del cap. 14227 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 25.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

D'ALIA — MEZZAPELLE

LEGGE 3 gennaio 1985, n. 8.

Provvedimenti a favore dei produttori agrumicoli che si impegnino in programmi di lotta contro i parassiti animali ed il malsecco degli agrumi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, al fine di:

1) mantenere e ricostituire gli equilibri biologici mediante interventi fitoiatrici selettivi nella lotta contro i parassiti animali degli agrumi;

2) sostenere adeguatamente agli agrumicoltori che si impegnino in un razionale programma di lotta contro il malsecco del limone,

attua gli interventi di cui alla presente legge.

Titolo I

LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI

Art. 2.

Per perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, punto 1), l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzato a formulare uno specifico programma di interventi, a carattere triennale, avvalendosi delle eventuali indicazioni all'uopo formulate dagli osservatori regionali per le malattie delle piante, dalle sezioni operative e da quelle periferiche per l'assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste approva l'anzidetto programma, sentito il sottocomitato per l'agrumicoltura, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 24.

Tale programma dovrà prevedere:

1) uno schema poliennale di lotta integrata basata su:

a) l'impiego iniziale, nelle aree fortemente infestate da cocciniglie, della fumigazione cianidrica, seguita, negli anni successivi, dagli interventi di cui alla lettera *b*);

b) interventi con olii minerali ad alto grado di insulfonabilità o con altri principi attivi ad effetto simile nelle aree con infestazioni normali o che abbiano subito l'intervento di cui alla lettera *a*);

c) interventi come quelli previsti nella lettera *b*), ma con olii bianchi attivati o con altri principi attivi ad effetto simile, nelle aree notevolmente infestate dalle cocciniglie e/o da altri parassiti animali;

d) lancio di entomofagi e acarofagi indigeni o importati;

2) l'articolazione territoriale degli interventi di lotta con la predisposizione per ciascuna area territoriale dello schema degli interventi ritenuti più efficaci fra quelli indicati al punto 1).

Art. 3.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determinera con proprio decreto l'articolazione territoriale di cui al punto 2) dell'art. 2, indicando in particolare i fogli di mappa catastali in cui dovrà essere attuata la lotta antiparassitaria, dichiarando la stessa obbligatoria ai sensi della legge 18 giugno 1931, n. 987 e successive aggiunte e modificazioni.

Il decreto di cui al precedente comma sarà pubblicato entro il 30 aprile 1985 nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana e negli albi comunali dei comuni territorialmente interessati. Le eventuali integrazioni e modifiche saranno pubblicate entro il 30 aprile degli anni successivi.

Art. 4.

La direzione tecnica degli interventi di lotta previsti alla lettera *a*) del punto 1) dell'art. 2 è affidata all'Ente di sviluppo agricolo.

Art. 5.

I produttori agrumicoli singoli o associati che intendano e si impegnino ad effettuare un programma di interventi come indicato negli specifici schemi di cui all'art. 2, possono chiedere, entro il 30 maggio di ogni anno, la concessione di un contributo nella misura massima:

1) del 90 per cento per gli interventi con fumigazione cianidrica;

2) del 50 per cento per gli interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2.

In linea di massima gli interventi di cui al punto 1) del precedente comma avranno carattere prioritario e saranno effettuati direttamente dall'apposito servizio dell'Ente di sviluppo agricolo. Le cooperative e le associazioni di produttori o loro consorzi possono eseguire direttamente gli interventi di cui al punto 1) dell'art. 2, se in possesso delle necessarie attrezzature e autorizzazioni, o avvalersi dell'apposito servizio dell'ESA o avvalersi di ditte specializzate e autorizzate.

I contributi saranno commisurati:

1) alla quantità di acido cianidrico impiegato ed alle connesse spese per i trattamenti nei casi di interventi di fumigazione;

2) al costo medio per pianta degli interventi, determinato anno per anno, sulla base di costanti parametri tecnico-economici, dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, nei casi di interventi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2.

Nel caso di esecuzione da parte dell'Ente di sviluppo agricolo degli interventi di lotta mediante fumigazione cianidrica, l'ESA riscuoterà direttamente ed anticipatamente dall'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste il 90 per cento della spesa ammessa. I produttori agrumicoli, singoli od associati, saranno tenuti al versamento al predetto ente dell'importo del 10 per cento del costo dell'intervento medesimo determinato come indicato al punto 1) del precedente comma.

Art. 6.

I contributi di cui all'art. 5 possono essere maggiorati fino al 95 o al 75 per cento, rispettivamente, per gli interventi previsti alla lettera *a*) o alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, nei casi in cui gli agrumeti, oggetto degli interventi, purché compresi nel decreto assessoriale di cui all'art. 3:

1) o siano condotti da agrumicoltori associati in cooperative, consorzi e associazioni di produttori, riconosciute queste ultime ai sensi delle leggi 27 luglio 1967, n. 662 e 20 ottobre 1978, n. 674 e della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81 e successive modifiche, e gli interventi vengano effettuati dagli anzidetti organismi associativi;

2) o siano stati colpiti, nel triennio precedente, da eventi calamitosi e tali dichiarati in base all'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successive aggiunte e modificazioni;

3) o siano condotti da coltivatori diretti e il reddito dominicale non sia superiore a lire 13.000 in base ai dati catastali del 1939.

Art. 7.

Per gli interventi di cui all'art. 2, punto 1), lettere *a*), *b*) e *c*), la competenza è attribuita agli ispettori provinciali dell'agricoltura, prescindendo dal limite di spesa indicato dall'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97.

Sugli interventi medesimi gli ispettori provinciali dell'agricoltura acquisiranno, anche ai fini del relativo coordinamento, il parere preventivo dei competenti osservatori regionali per le malattie delle piante.

Art. 8.

Del sottocomitato regionale per l'agrumicoltura, nei casi di trattazione degli argomenti di cui all'art. 1, fanno parte, a tutti gli effetti, i direttori degli istituti di entomologia agraria e di patologia vegetale delle università di Catania e Palermo ed i

professori di ruolo di lotta biologica integrata e di fitoiatria delle medesime università, nonché i dirigenti responsabili degli osservatori per le malattie delle piante di Acireale e Palermo.

Di tale sottocomitato fanno, altresì, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 29 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24, i professori di ruolo di agrumicoltura delle università di Catania e Palermo.

Art. 9.

L'Ente di sviluppo agricolo, avvalendosi della collaborazione degli istituti di entomologia agraria delle università di Catania e Palermo, provvederà a quanto necessario per realizzare allevamenti massivi di entomofagi e acarofagi da utilizzare per l'attuazione dei programmi di lotta antiparassitaria mediante lanci di cui alla lettera *d*) dell'art. 2.

Art. 10.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, prevedendo la relativa spesa nel programma di cui all'art. 2, all'Ente di sviluppo agricolo finanziamenti necessari per provvedere agli allevamenti e ai lanci di cui all'art. 9.

Art. 11.

I programmi delle sezioni operative e di quelle periferiche per l'assistenza tecnica possono prevedere azioni ed attività a carattere dimostrativo e promozionale riguardanti le procedure e le tecniche di lotta integrata contro le cocciniglie degli agrumi.

Art. 12.

Le azioni e gli interventi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 debbono essere portati a conoscenza degli osservatori per le malattie delle piante, competenti per territorio, almeno trenta giorni prima della loro attuazione.

Art. 13.

La legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è abrogata.

Titolo II

LOTTA CONTRO IL MALSECCO DEL LIMONE

Art. 14.

Per le azioni di cui al punto 2) dell'art. 1, l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad elaborare, anche avvalendosi del disposto dell'art. 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 59, un programma di interventi contro il malsecco del limone, che preveda:

a) in vivaio, la copertura delle sezioni destinate alla produzione di piantine di limoni con rete antigrandine e/o l'esecuzione di trattamenti a calendario, nonché di altri subito dopo il verificarsi di eventi meteorici che causano ferite;

b) l'allontanamento delle piante infette dal vivaio, la loro distruzione, il divieto di realizzare sezioni di vivaio di limone consociate o prossime ad impianti limonicoli;

c) una speciale certificazione di sanità riguardo al malsecco;

d) negli impianti adulti, la tempestiva asportazione dei rami infetti, la difesa dai venti, l'esecuzione di un numero adeguato di trattamenti antiparassitari da ottobre a febbraio, nonché altri trattamenti estemporanei subito dopo avversità meteoriche che causano ferite;

e) particolari forme di incentivo nei casi di interventi coordinati fra più aziende comprese in unico comprensorio.

Art. 15.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad erogare a favore dei limonicoltori singoli o associati che si impegnino ad eseguire, rispettandone il programma di cui all'art. 14, gli interventi di lotta contro il malsecco:

a) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa per le azioni previste alla lettera *a*) dell'articolo 14. La spesa ammessa per l'esecuzione dei trattamenti a calendario ed estemporanei può essere forfettizzata in lire un milione per ettaro e per anno;

b) un contributo in conto capitale pari al 60 per cento della spesa ammessa per le azioni previste al punto *d*) dell'articolo 14. Tale contributo può essere aumentato fino all'80 per cento della spesa ammessa nei casi in cui gli interventi vengano realizzati da limonicoltori comunque associati e riguardino un unico comprensorio.

La spesa ammessa per l'esecuzione degli interventi di cui alla lettera *b*) può essere forfettizzata in L. 800.000 per ettaro e per anno.

Art. 16.

I programmi di attività annuale delle sezioni operative e di quelle periferiche della assistenza tecnica di cui alla legge regionale 1° agosto 1977, n. 73, possono comprendere attività ed azioni di promozione e di dimostrazione per la lotta contro il malsecco.

Art. 17.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere a ciascuna delle università degli studi di Catania e di Palermo un finanziamento straordinario di lire 500 milioni annui per il triennio 1985-87, da destinare in quote di pari valore agli istituti di patologia vegetale e di coltivazioni arboree delle rispettive facoltà di agraria per ricerche articolate concernenti il miglioramento genetico del limone, con particolare riferimento alle conoscenze sul rapporto ospite-parassita e relativa chiave genetica ed ai metodi della diagnosi precoce del malsecco.

Gli istituti universitari interessati, previa autorizzazione dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, potranno avvalersi per le relative ricerche, da svolgersi autonomamente o secondo programmi concordati tra le università, anche di collaborazioni di istituzioni ed esperti esterni.

L'erogazione dei finanziamenti è subordinata alla presentazione, per ciascun anno, del programma di attività e dei relativi preventivi di spesa nonché, per gli anni 1986 e 1987, di una relazione consuntiva sull'attività svolta nell'anno precedente, con l'indicazione dell'utilizzazione del finanziamento.

Sia i programmi di attività che le relazioni consuntive saranno sottoposti al parere del sottocomitato regionale per l'agrumicoltura.

Le università interessate dovranno mettere a disposizione dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste i risultati scientifici della ricerca.

Art. 18.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 15, per la istruttoria delle domande e la erogazione dei relativi contributi, si applica il disposto dell'art. 7.

Art. 19.

Per le finalità della presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1985, le spese indicate a fianco di ciascuno dei seguenti articoli:

articoli 5 e 6: lire 10.000 milioni;
articoli 9 e 10: lire 400 milioni;
art. 15: lire 5000 milioni.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 1000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1987, per le finalità di cui all'art. 17.

Gli oneri di lire 18.400 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per il triennio 1985-87, trovano riscontro, per lire 17.400 milioni, nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1984-86, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Gli oneri di cui agli articoli 5, 6, 9, 10 e 15 successivi al 1985 saranno determinati a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 20.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

D'ALIA

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **9.**

Provvedimenti nel settore della pesca.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire nel settore della pesca l'adattamento delle capacità di produzione della flotta alle possibilità di cattura, a partire dal 1985, possono essere concessi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 2 della legge regionale 4 gennaio 1980, n. 1, premi di fermo temporaneo, sulla base del 12 per cento del valore reale di mercato dei natanti, riferito all'anno precedente nel quale il premio viene concesso, purché, esercitata l'attività di pesca per non meno di centoventi giorni l'anno, i natanti osservino periodi di fermo continuativo o saltuario di almeno quarantacinque giorni annui oltre ad un periodo di fermo tecnico corrispondente a cinquantadue giorni per l'anno 1985, a ottantadue giorni per l'anno 1986 e a centoquindici giorni per gli anni 1987 e successivi.

Per i giorni di fermo effettivamente prestati è corrisposto ai componenti l'equipaggio dei natanti, non avviati alla frequenza di corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, un'indennità giornaliera di lire 25.000 milioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1985 al 1987, la spesa di lire 25.000 milioni.

Art. 2.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, entro centottana giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanerà le direttive per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sentita la competente commissione legislativa permanente dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 3.

Le somme stanziate saranno ripartite fra le camere di commercio della Regione in relazione ai dati forniti dalle capitanerie di porto della Sicilia.

Art. 4.

Per il completamento delle attrezzature e delle dotazioni occorrenti per l'affidamento in esercizio dei natanti acquistati ai sensi della legge regionale 12 giugno 1978, n. 11, per potenziare la disciplina e la vigilanza sull'attività di pesca in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per complessive lire 75.100 milioni, di cui lire 25.100 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: «Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

MEZZAPELLE

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **10.**

Norme concernenti le operazioni di leasing finanziario in favore delle compagnie portuali operanti in Sicilia e provvedimenti per gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1958)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME CONCERNENTI LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO IN FAVORE DELLE COMPAGNIE PORTUALI IN SICILIA

Art. 1.

Le agevolazioni di cui agli articoli 23 e seguenti della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e all'art. 17 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119, sono estese alle compagnie portuali operanti in Sicilia, purché in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento del codice della navigazione.

Art. 2.

Per le finalità previste dall'art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 1985, la spesa di lire 20.000 milioni.

Il fondo di rotazione a gestione separata istituito ai sensi del richiamato art. 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato, per lo esercizio finanziario 1985, della somma di lire 5000 milioni da destinare in via prioritaria ad operazioni in favore delle compagnie portuali.

Titolo II

PROVVEDIMENTI PER GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'ESPI è incrementato della somma di lire 37.500 milioni, di cui lire 15.000 milioni a carico dello esercizio 1984 e lire 22.500 milioni a carico dell'esercizio 1985, quello dell'EMS della somma di lire 13.528 milioni, di cui lire 6764 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 6764 milioni a carico dell'esercizio 1985, ed il patrimonio dell'AZASI della somma di lire 6723 milioni, di cui lire 3261 milioni a carico dell'esercizio 1984 e lire 3462 milioni a carico dell'esercizio 1985.

Le somme autorizzate con il precedente comma sono destinate esclusivamente al pagamento di salari e stipendi del personale delle società collegate per i mesi di novembre e dicembre 1984 e per il primo trimestre 1985, per la parte non coperta da ricavi.

Il termine indicato nell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46, è prorogato al 31 marzo 1985.

Art. 4.

Il fondo a gestione separata istituito presso l'ESPI, ai sensi dell'art. 2, comma primo, della legge regionale 26 marzo 1982, n. 23, è incrementato di lire 7000 milioni per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 5.

Le somme residue delle assegnazioni disposte in favore dell'AZASI con le leggi regionali: 18 agosto 1978, n. 42, art. 5; 24 dicembre 1979, n. 246, art. 1; 4 giugno 1980, n. 54, art. 7; 12 agosto 1980, n. 85, art. 67; 11 aprile 1981, n. 54, art. 14; 5 agosto 1982, n. 98, art. 6; 30 maggio 1983, n. 43, art. 1; 10 agosto 1984, n. 46, art. 1, sono rese disponibili per far fronte alle esigenze di gestione dell'azienda.

Titolo III

NORME FINANZIARIE

Art. 6.

L'onere di lire 89.751 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il biennio 1984-85, di cui lire 32.025 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1984, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Per l'anno 1984, all'onere relativo si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 7.

In dipendenza delle disposizioni dei precedenti articoli, nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1984 sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 8.

Sugli stanziamenti autorizzati dalla presente legge per lo esercizio finanziario 1984, l'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere impegni entro il 31 gennaio 1985.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

RAVIDÀ — MARTINO

LEGGE 3 gennaio 1985, n. 11.

Misure urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza ed a favorire i processi di ristrutturazione e di trasformazione nell'industria dei laterizi e della ceramica per l'edilizia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

PROVVIDENZE PER IL SETTORE DEI LATERIZI

Art. 1.

Alle imprese esercenti l'attività di produzione dei laterizi con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cento, sono concessi finanziamenti agevolati, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche, per un ammontare singolo non superiore a lire 1000 milioni per la realizzazione di piani di ristrutturazione diretti, nell'ambito dell'occupazione aziendale, alla riorganizzazione dell'impresa attraverso la sostituzione di forni, la meccanizzazione delle fasi inerenti il ciclo produttivo, la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti, ove richiesto da vincoli urbanistici, anche modificandone l'ubicazione. Il finanziamento può essere esteso alle scorte di materie prime e ausiliarie per non più del 40 per cento dei nuovi investimenti fissi.

I finanziamenti previsti dal presente articolo vengono concessi sulla base di istanze delle imprese interessate corredate da progetto tecnico, piano finanziario e relazione sull'attività svolta e su quella che si intende svolgere.

L'istruttoria delle singole domande di finanziamento deve essere conclusa nel termine di novanta giorni dalla data di presentazione di ciascuna istanza.

Le agevolazioni di cui al presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese beneficiarie possano godere degli analoghi benefici previsti dalla legislazione sul Mezzogiorno o da altre disposizioni di legge che prevedano agevolazioni per il settore dei laterizi.

Il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche e integrazioni, è incrementato, ai fini di quanto previsto dal presente articolo, di lire 20.000 milioni per il triennio 1985-87, di cui lire 8000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 2.

Qualora entro il termine di novanta giorni previsto dal terzo comma dell'art. 1 l'istruttoria non sia stata ancora conclusa, il presidente dell'IRFIS, salvo che non ostino gravi motivi da specificare con apposito provvedimento, concede un'anticipazione fino al 40 per cento dell'importo del finanziamento.

L'anticipazione suddetta viene erogata dietro presentazione di garanzia, per almeno la metà del suo importo, mediante fidejussione assicurativa o bancaria o con cambiali ipotecarie; essa è assistita da garanzia sussidiaria regionale sino al 50 per cento. Le garanzie saranno estinte all'atto stesso dell'erogazione del finanziamento.

Nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di finanziamento, sulle somme anticipate si applicano, con effetto retroattivo, i normali tassi bancari; l'IRFIS dovrà inoltre chiedere la restituzione immediata delle somme predette.

Per le finalità di cui al secondo comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 50 milioni.

Art. 3.

Alle imprese esercenti l'attività di produzione dei laterizi, con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, che abbiano un numero di dipendenti non superiore a cento è concesso un contributo sul costo delle fonti di energia nella misura del 15 per cento del costo della stessa. Il contributo è concesso con decreto dell'assessore regionale per l'industria per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e cesserà, comunque, non appena realizzato l'allacciamento alla rete metanifera. L'erogazione del contributo interviene in rate semestrali, previa esibizione delle fatture relative alle forniture del semestre precedente.

I contributi previsti dal precedente comma sono concessi, nella misura del 45 per cento, alle imprese che si associno in consorzi a norma della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, purché questi siano costituiti con l'adesione di almeno cinque aziende che abbiano alle proprie dipendenze un numero complessivo di addetti non inferiore a ottanta, e a condizione che le singole imprese si obblighino per almeno un quinquennio ad adeguarsi agli orientamenti produttivi indicati dai consorzi.

I consorzi indicati nel precedente comma possono svolgere, oltre quelle previste dall'art. 16 della legge ivi citata, anche le seguenti attività:

a) acquisto di beni strumentali;

b) svolgimento di programmi di ricerca tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

c) prestazione di assistenza e consulenza tecnica;

d) promozione dell'attività di vendita attraverso l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1985-87 la spesa di lire 3000 milioni, di cui lire 1000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Titolo II

PROVVIDENZE PER IL SETTORE DELLA CERAMICA PER L'EDILIZIA

Art. 4.

Le agevolazioni previste dall'art. 3 sono estese alle imprese del settore ceramico per edilizia aventi sede ed operanti in Sicilia.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1985-87 la spesa di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 5.

In attesa del perfezionamento del provvedimento di intervento della cassa integrazione guadagni richiesto in favore dei lavoratori dipendenti da imprese esercenti l'industria dei laterizi e della ceramica per edilizia, con stabilimenti ubicati nel territorio della Regione, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a corrispondere ai predetti lavoratori, per un periodo massimo di mesi sei a decorrere dal giorno successivo alla sospensione dal lavoro, una indennità giornaliera pari al 70 per cento della indennità spettante a carico della cassa integrazione guadagni.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7 e 10, secondo comma, della legge regionale 30 maggio 1983, n. 44.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per lo esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 2500 milioni.

Art. 6.

L'onere complessivo di lire 28.550 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per il triennio 1985-87, di cui lire 12.550 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

MARTINO — CULICCHIA

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **12.**

Provvidenze a favore del Consorzio A.S.I. di Siracusa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato ad erogare al Consorzio A.S.I. di Siracusa la somma di lire 350 milioni per il pagamento dei canoni di locazione in favore degli inquilini esodati da Marina di Melilli (Siracusa), per il periodo 1° febbraio 1982-31 dicembre 1984.

Al Consorzio A.S.I. di Siracusa è fatto obbligo di rendicontare i predetti pagamenti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

NICOLOSI

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **13.**

Modifica alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 135.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1984, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135, è prorogato al 31 dicembre 1985.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

NICOLOSI

LEGGE 3 gennaio 1985, n. **14.**

Rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160 ed integrazione della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1985)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è autorizzato a concedere per le finalità e con le modalità di cui alla legge regionale 30 dicembre 1980, n. 160, un contributo straordinario di lire 200 milioni.

Detto contributo è destinato a coprire le spese di gestione dei servizi di rilevamento sostenute dagli istituti interessati durante l'anno 1984.

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

« I commissari di cui al precedente comma, qualora anteriormente all'entrata in vigore della presente legge abbiano adottato gli strumenti urbanistici per i quali hanno avuto nomina assessoriale *ad acta*, continuano a svolgere le proprie funzioni con la normativa vigente all'atto della nomina, fino alla definitiva approvazione dei predetti strumenti urbanistici ».

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ricadente nell'esercizio finanziario 1985, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 06.78: « Fondi speciali (parte) destinati al finanziamento di altri interventi ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Catania, addì 3 gennaio 1985

SARDO

PLACENTI

(600)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale al *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100850490)

L. 500